

Trattato di diritto del lavoro diretto da M. Persiani e F. Carinci

L'interpretazione del contratto collettivo (settore privato)

di Andrea Bollani

Professore associato di Diritto del lavoro nell'Università di Pavia

SOMMARIO: **1.** Premessa. – **2.** L'approccio tradizionale della dottrina: la questione preliminare della natura del contratto collettivo ai fini della selezione dei criteri ermeneutici. Il falso problema della qualificazione del contratto collettivo come “fonte del diritto”. – **3.** L'efficacia normativa del contratto collettivo e l'influenza che essa esercita sulle tecniche interpretative adottate dalla giurisprudenza. – **3.1.** L'applicazione del criterio di prioritaria interpretazione letterale. – **3.2.** La rilevanza del comportamento successivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.). – **3.3.** Dall'interpretazione complessiva all'interpretazione sistematica: esiste un sistema unitario legal-contrattuale di disciplina del lavoro? – **3.4.** L'interpretazione estensiva e il divieto di analogia esterna. – **4.** Le esigenze di uniformità nell'interpretazione delle clausole del contratto collettivo. – **5.** Un *excursus*: interpretazione del contratto collettivo e “vecchi” problemi processuali. – **5.1.** La carenza di legittimazione ad agire del sindacato per ottenere una sentenza di accertamento sul significato delle clausole contrattuali. – **5.2.** – La richiesta di informazioni ed osservazioni sindacali nel processo del lavoro. – **6.** Le recenti riforme del diritto processuale tra deflazione del contenzioso e nomofilachia. – **6.1.** Interpretazione del contratto collettivo, mediazione sindacale e ruolo del giudice. – **6.2.** Accertamento pregiudiziale, sindacato diretto in Cassazione e “nuovi” problemi processuali.

1. – *Premessa.*

Costituisce dato di comune esperienza che una porzione significativa del contenzioso del lavoro ruoti attorno alla controversa interpretazione delle clausole dei contratti collettivi. Si pensi solo, in via tutt'altro che esaustiva, a materie quali la retribuzione, l'orario di lavoro, i livelli di inquadramento.

In letteratura si è evidenziato¹ come ciò attenga, in certo senso, alla fisiologia delle dinamiche della contrattazione collettiva, se è vero che l'insorgenza di controversie interpretative sulle clausole del contratto (fenomeno, questo, assai meno diffuso in relazione agli altri tipi contrattuali regolati dal codice civile e dalle leggi speciali)

¹ P. ALLEVA, *Il cosiddetto “abuso” del processo del lavoro e le parti sociali*, in *RGL*, 1995, I, p. 145; E. GRAGNOLI, *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, Milano, Giuffrè, 2000, *passim*; sia anche consentito il rinvio a A. BOLLANI, *Contratto collettivo e interpretazione*, Padova, Cedam, 2004, p. 93.

discende da specifiche ragioni inerenti la particolare natura e, segnatamente, la struttura del contratto collettivo.

Infatti, la predisposizione del testo contrattuale ad opera di soggetti (le associazioni sindacali) diversi da quelli (datori di lavoro e lavoratori) cui poi si applicherà il precetto contrattuale rende molto più probabile che tra i secondi nascano controversie circa il significato di una regola alla cui formazione (figlia di trattative, discussioni, reciproche concessioni) essi sono rimasti estranei. Inoltre, appartiene alla peculiare fenomenologia della contrattazione collettiva la redazione, non infrequente, di clausole volutamente ambigue, spesso individuate dai contraenti come unico punto d'intesa possibile, dopo faticose trattative, per poter licenziare e sottoscrivere un testo che finirà per demandare alla magistratura, in ultima analisi, il compito di definire l'assetto di alcuni istituti.

In effetti, le parti pervengono spesso alla conclusione del contratto, attraverso la formulazione di clausole incerte o di oscura formulazione, individuando in ciò la via per sbloccare complesse trattative, ritenendo prioritario soddisfare una sorta di obbligo – ancorché sociale ed implicito, non certo legale – a stipulare il contratto, in considerazione della sua funzione normativa e regolativa.

Alla luce di quanto si è appena detto, si può comprendere per quali ragioni l'interpretazione del contratto collettivo occupi un ruolo tutt'altro che trascurabile nei repertori di giurisprudenza. Si può perciò ritenere che i problemi giuridici dell'interpretazione del contratto collettivo non rivestano soltanto quel pur indubbio fascino teorico che è ben testimoniato dallo stratificarsi dell'elaborazione dottrinale², ma finiscano per interessare, ed in misura notevole, lo sviluppo del formante

² È comune, nell'analisi dottrinale, visualizzare il tema dell'interpretazione del contratto collettivo soprattutto quale punto emblematico di emersione dei nodi che attengono alla sua stessa ambivalente natura di contratto capace, al contempo, di fungere da atto normativo. Da tale preliminare sottolineatura ha sempre tratto origine la questione della scelta dei canoni ermeneutici da utilizzare, contrapponendosi anzitutto i criteri di interpretazione della legge ai criteri di interpretazione del contratto: cfr., tra i principali contributi, G. GIUGNI, *Appunti sull'interpretazione del contratto collettivo*, in *RDL*, 1957, II, p. 169 ss.; A. CESSARI, *L'interpretazione dei contratti collettivi*, Milano, Giuffrè, 1963; M. PERSIANI, *Natura e interpretazione delle norme delegate sui minimi di trattamento ai lavoratori*, in *RDL*, 1963, p. 245 ss.; ID., *Determinazione delle singole voci retributive e interpretazione del contratto collettivo*, in *DL*, 1982, I, p. 459 ss.; G. GHEZZI, *L'interpretazione delle norme delegate sul trattamento minimo dei prestatori di lavoro*, in *RTDPC*, 1963, p. 348 ss.; M.V. BALLESTRERO, *Note in tema di interpretazione dei contratti collettivi*, in *RTDPC*, 1969, p. 36 ss e 810 ss.; V. SIMI, *Collegamenti tra contratti collettivi e art. 1362 c.c.*, in *MGL*, 1981, p. 150 ss.; P. CURZIO, *L'interpretazione del contratto collettivo*, in R. BORTONE, P. CURZIO, *Il contratto collettivo*, Torino, Utet, 1984, p. 325 ss.; E. GRAGNOLI, *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, cit.

giurisprudenziale ed il contributo di quest'ultimo all'evoluzione del diritto del lavoro.

Ad accrescere la rilevanza, anche pratica, del tema, concorre poi la recente novella del codice di rito, attuata con il d. lgs. n. 40/2006.

Come noto, traendo chiaramente spunto dalle vicende normative del settore pubblico, culminate nella c.d. seconda privatizzazione³, il legislatore del 2006 ha modificato il testo dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., aggiungendo, tra i motivi di ricorribilità per cassazione, la violazione o falsa applicazione "dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro". Al contempo la novella ha prodotto l'inserzione nel codice dell'art. 420-*bis*, che disciplina – sul calco dell'art. 64 d. lgs. n. 165/2001, pur con significative differenze rispetto a quest'ultimo – un procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale.

La riforma processuale ora menzionata è forse, ad oggi, l'unico frutto generato dall'idea secondo la quale la regolazione legale del contratto collettivo e dei processi di contrattazione collettiva nell'ambito del lavoro pubblico – regolazione intervenuta, per tappe successive, nel corso degli anni '90 del secolo scorso – avrebbe potuto costituire un laboratorio di esperienze successivamente esportabili, almeno in parte, nel settore del lavoro privato. Si tratta, come noto, di un processo di omologazione, sul versante dei rapporti collettivi, che non s'è compiuto e che, per vero, non è forse mai nemmeno seriamente iniziato; ma che ha trovato uno sbocco, per quanto limitato, nella riproduzione – pur incompleta, come già accennato – delle norme inerenti l'interpretazione giudiziale del contratto collettivo.

Il presente contributo è dunque animato anche dall'intenzione di comprendere, nell'ambito del lavoro privato, se ed in quale misura gli strumenti approntati dal legislatore del 2006 abbiano attenuato e risolto, ovvero dilatato e reso più complessi, i problemi tradizionali posti dall'interpretazione del contratto collettivo, sotto i molteplici profili già ampiamente affrontati in passato da dottrina e giurisprudenza (peraltro con esiti, per molti aspetti, come si vedrà, non conclusivi).

³ Si riprende qui l'espressione usata da colui che più di altri contribuì a darvi forma: M. D'ANTONA, *Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico impiego nelle "leggi Bassanini"*, in *LPA*, 1998, I, p. 35 ss.

Si è d'altronde già cercato in altra sede⁴ di sottolineare la necessità di non limitare l'indagine alla sola questione, pur rilevante, della scelta dei canoni ermeneutici da applicare al contratto collettivo; scelta, questa, da effettuarsi tra i criteri che l'ordinamento offre, rispettivamente, all'interprete della legge (art. 12 disp. prel. c.c.) ovvero del contratto (artt. 1362 ss. c.c.). Né si deve ritenere che, per adattarsi alle indubbie specificità del contratto collettivo, migliore ed esaustiva risposta possa derivare dalla mera sottolineatura, pure largamente diffusa, della preminenza da assegnare, nell'interpretazione del contratto collettivo, ai criteri c.d. oggettivi previsti dagli artt. 1367 ss. c.c.

Del resto, la contrapposizione tra criteri di interpretazione della legge e criteri di interpretazione del contratto è stata in parte ridimensionata – ancorché certo non annullata – negli studi di teoria generale ed è oggi oggetto di vasto ripensamento⁵.

E la necessità di far valere un'interpretazione obiettiva (e non “psicologica”) può ormai essere considerata quale dato acquisito per tutti i contratti, come insegna la dottrina civilistica, in nome del superamento del c.d. dogma della volontà: mentre sempre maggiore è divenuta l'importanza tributata alla tutela dell'affidamento e della buona fede, la teoria dell'interpretazione contrattuale (e la ricerca, che ne costituisce il fine, della volontà contrattuale) è andata infatti ponendo l'accento non tanto su un'intenzione delle parti rinvenibile nel foro interiore (psichico) dei contraenti, quanto sulla ricostruzione di una volontà socialmente riconoscibile, obiettivata nella dichiarazione⁶. L'interprete si trova cioè chiamato, a fronte di

⁴ A. BOLLANI, *Contratto collettivo e interpretazione*, cit.

⁵ Sulla necessità, oggi largamente condivisa, di ridimensionare la contrapposizione tra criteri di interpretazione della legge e criteri di interpretazione del contratto, cfr. gli interventi di V. ONIDA, *Leggi e contratti collettivi*, in R. FLAMMIA (a cura di), *Nuovi contributi per l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, Roma, Bancaria editrice, 2000, p. 19, e di L. MENGONI, *Interpretazione della legge e interpretazione del contratto collettivo*, *ibidem*, p. 37.

⁶ La letteratura sull'argomento è assai vasta. Tra le opere principali, senza pretesa di completezza, possono indicarsi: C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, Padova, Cedam, 1938 (ristampa inalterata 1983); E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, I ed. in Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vassalli, Torino, Utet, 1943, ora in ristampa 1994, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane; ID., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1971; M. CASELLA, *Negozio giuridico (interpretazione del)*, in *ED*, vol. XXVIII, 1978, p. 16 ss.; G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Bologna, 1943; F. CARRESI, *L'interpretazione del contratto*, in *RTDPC*, 1964, p. 552 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Note in tema di interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.)*, Pisa, Pacini, 1970; R. SACCO, *L'interpretazione*, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Torino, Utet, 1982, vol. 10, p. 427 ss. Del resto, già nel contesto del previgente codice civile vi era chi sottolineava come “il volere, che non si manifesta, non conta nulla per il diritto”: così F. CARNELUTTI, *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in Cassazione*, in *RDCComm*,

qualsivoglia contratto, a ricostruire il precetto, posto dalla autonomia privata, secondo un “codice semantico socialmente approvato”, che gli consenta di pervenire al “significato oggettivo della dichiarazione”⁷; il che comporta, in altre parole, che le tecniche di interpretazione dei contratti normativi siano del tutto equivalenti, nella disciplina del codice, rispetto a quelle applicabili agli altri contratti⁸.

Piuttosto, come si avrà modo di vedere, è semmai nella concreta prassi giurisprudenziale che l’interpretazione del contratto collettivo finisce per colorarsi di sfumature peculiari, in ragione della non sempre trasparente utilizzazione di criteri – che possono definirsi extralegali – dai quali si evince come il giudice tenda frequentemente a considerare il contratto collettivo soprattutto in ragione della sua attitudine regolativa e dunque, in senso lato ed atecnico, quale “fonte”.

Così, assai più che continuare a discutere sulla contrapposizione tra criteri codicistici soggettivi (artt. 1362-1365 c.c.) ed oggettivi (art. 1367-1371 c.c.), appare necessario affrontare, anche in relazione al contratto collettivo, quegli stessi problemi che riguardano tutti gli atti normativi dotati di un certo grado di generalità ed astrattezza, a partire dalla necessaria ricerca di tecniche e modalità interpretative che garantiscano certezza normativa ed uniformità di applicazione, necessarie affinché il contratto collettivo non fallisca il suo compito di fondare un compiuto sistema sociale di regolazione dei rapporti di lavoro.

In questa prospettiva, gli istituti processuali introdotti dal legislatore del 1998 per il pubblico impiego – e successivamente estesi nel 2006, seppur non integralmente, al lavoro privato – vorrebbero appunto, almeno nelle intenzioni del legislatore, risultare funzionali a rafforzare l’esercizio della nomofilachia da parte della Cassazione anche in relazione al significato delle clausole contenute nei contratti collettivi, sì da agevolare una risposta, per via giudiziaria, al bisogno di omogeneità interpretativa e di certezza normativa.

1922, I, p. 143; l’A. evidenziava come le norme di ermeneutica contrattuale servissero appunto “ad ottenere la coincidenza tra la scelta delle regole fatta dal dichiarante e quella fatta dal destinatario”.

⁷ Così R. SACCO, *L’interpretazione*, cit., pp. 434-435. V. anche A. RIZZI, *Interpretazione del contratto e dello statuto societario*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 119, secondo cui il significato rilevante per l’ordinamento “non è un significato *tratto*, ma è un significato *attribuito*; non è un significato *trovato*, ma è un significato *costruito*” (il corsivo è dell’Autore); ciò vale indistintamente per tutti gli atti di autonomia privata, giacché l’ordinamento non considera un valore primario la ricerca della “verità” nell’atto.

⁸ G. SICCHIERO, *L’interpretazione della clausola normativa*, in *CI*, 2001, p. 98 ss.

2. – *L’approccio tradizionale della dottrina: la questione preliminare della natura del contratto collettivo ai fini della selezione dei criteri ermeneutici. Il falso problema della qualificazione del contratto collettivo come “fonte del diritto”.*

Come detto, la riflessione dottrinale sul tema dell’interpretazione del contratto collettivo è stata generalmente alimentata dalla consapevolezza che tale tema possa costituire un significativo punto di emersione della peculiare natura del contratto stesso. Se è indubbio che il contratto collettivo costituisce espressione dell’autonomia negoziale degli stipulanti (e perciò rientra nella nozione di contratto accolta dall’art. 1321 c.c.), altrettanto vero è che esso è in grado di realizzare gli effetti tipici di un atto normativo, fungendo da fonte di regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro. Tale ambivalente natura è stata efficacemente compendiata nella celebre metafora carneluttiana, secondo la quale il contratto collettivo “ha il corpo del contratto e l’anima della legge”⁹.

Così, al fine di individuare quali criteri debbano presiedere all’interpretazione del contratto collettivo, preliminarmente si è sempre posta l’alternativa tra i criteri dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c. (riferiti alla legge, atto normativo generale) e quelli indicati dagli artt. 1362 ss. c.c. (riferiti al contratto, atto di autonomia privata). E la dottrina, difendendo e rimarcando la natura privatistica del contratto collettivo post-corporativo, ha senza esitazioni affermato l’applicabilità dei criteri codicistici di ermeneutica contrattuale, ponendo tuttavia l’accento soprattutto sui criteri c.d. oggettivi, di cui agli artt. 1367-1371 (contrapposti a quelli c.d. soggettivi, di cui agli artt. 1362-1365), in quanto ritenuti più idonei a guidare l’interpretazione di un atto, quale il contratto collettivo, dalla spiccata attitudine regolativa¹⁰. Da tale impostazione emerge però come gli studi in questione siano sempre stati incentrati assai più sull’interpretazione quale mero corollario di talune questioni e di taluni

⁹ F. CARNELUTTI, *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Padova, Cedam, 1936, p. 117.

¹⁰ Cfr. le opere degli autori citati alla nota 2, cui si possono aggiungere, nella letteratura più recente, gli scritti raccolti in AA.VV., *L’interpretazione del contratto collettivo*, in *Dialoghi tra dottrina e giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2004; O. MAZZOTTA, *Divagazioni in tema di interpretazione del contratto collettivo*, in R. FLAMMIA (a cura di), *L’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, Roma, Bancaria editrice, 1999, p. 75; G. SANTORO PASSARELLI, *Funzione paralegislativa, collegamento negoziale, dimensione territoriale: spunti per l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune*, *ibidem*, p. 129; cfr. altresì gli scritti raccolti in R. FLAMMIA (a cura di), *Nuovi contributi per l’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, cit.; P. BELLOCCHI, *L’interpretazione dei contratti collettivi*, in AIDLASS, *Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro*, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro di Foggia-Baia delle Zagare, 25-26 maggio 2001, Milano, Giuffrè, 2002, p. 86 ss.

problemi giuridici generali del contratto collettivo, piuttosto che sulla disamina dei problemi generali della teoria dell'interpretazione giuridica¹¹; dal che è talvolta derivato, come si diceva, un'enfasi eccessiva posta su contrapposizioni (quelle sopra evocate, tra i differenti canoni legali di interpretazione) che, per le ragioni già indicate, appaiono parzialmente sterili.

Per altro verso, parimenti sopravvalutata, data la limitatezza delle sue ricadute pratiche, è da ritenersi la questione della inclusione, o meno, del contratto collettivo tra le fonti del c.d. diritto obiettivo.

Sulla scia della riforma processuale del 2006, il problema ha formato oggetto recentemente di rinnovate riflessioni, ritenendosi che la novella del codice di rito – pur non consentendo forse ancora di catalogare il contratto collettivo tra le fonti in senso stretto – quanto meno renda “sempre meno scontato l'inquadramento formale dei negozi di autonomia collettiva nel diritto comune dei contratti”¹².

L'antico dilemma originato dall'ambigua natura del contratto collettivo, d'altronde, è sempre ciclicamente riaffiorato negli orientamenti della dottrina, come denotano anche le opinioni che, con maggiore perentorietà, hanno ritenuto di poter ricavare dalle riforme processuali del 1998 e del 2006 – là dove è stata prevista l'impugnabilità per cassazione delle sentenze viziate da violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali – la conseguenza dell'inserzione del contratto collettivo nel catalogo delle fonti del diritto¹³.

In realtà, si tratta per molti versi di un falso problema.

¹¹ Cfr. E. GRAGNOLI, *L'interpretazione del contratto collettivo e gli orientamenti della dottrina*, in AA.VV., *L'interpretazione del contratto collettivo*, in *Dialoghi tra dottrina e giurisprudenza*, cit., p. 209, secondo il quale “l'attenzione per l'oggetto dell'ermeneutica e, cioè, per il contratto ha di molto superato quella riservata al metodo”.

¹² M. RUSCIANO, *La metamorfosi del contratto collettivo*, in *RTDPC*, 2009, p. 29 ss.

¹³ A. PILEGGI, *Riflessi sostanziali del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi*, in G. PERONE, B. SASSANI (a cura di), *Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*, Padova, Cedam, 1999, p. 101 ss.; F. ROSELLI, *Violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro*, in G. IANNIRUBERTO, U. MORCAVALLO (a cura di), *Il nuovo giudizio di cassazione*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 481, ritiene che il sindacato diretto della Corte di cassazione oggi previsto dal novellato art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., abbia determinato il venir meno del “maggiore ostacolo a qualificare il contratto collettivo come norma di diritto”; G. AMOROSO, *Il contratto collettivo nel sistema delle fonti del diritto del lavoro*, *ibidem*, p. 515 ss., perviene invece alla conclusione di considerare “fonte” solo il contratto collettivo del settore pubblico, ma non anche quello del settore privato; *contra*, efficacemente D. RIZZARDO, *Accertamento pregiudiziale ai sensi dell'art. 420-bis c.p.c.: la Suprema corte detta le istruzioni per l'uso*, in *CG*, 2008, p. 9, secondo cui “il sindacato della Cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi deve dirsi possibile non già perché i contratti collettivi nazionali siano stati elevati a fonti del diritto, ma perché è stata riconosciuta la loro innegabile attitudine alla regolamentazione seriale di rapporti di lavoro subordinato”.

Anche prima dell'intervenuta modifica dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., una parte della dottrina processualista sosteneva che il contratto collettivo di lavoro ben potesse essere ricompreso tra le "norme di diritto", alla cui violazione il vecchio testo della citata disposizione codicistica riconduceva la ricorribilità per cassazione¹⁴: si affermava che "il *self-restraint* praticato dalla Corte rispetto alla controllabilità dell'interpretazione della contrattazione collettiva non è imposta da alcuna necessità logico-sistematica"¹⁵, poiché ogni atto normativo dotato di un sufficiente grado di generalità ed astrattezza sarebbe comunque assoggettabile all'interpretazione del giudice di legittimità.

Tale opinione, tutt'altro che peregrina sul piano teorico, mostrava implicitamente di voler rifuggire dall'equivoco della necessaria sovrapposizione tra la categoria degli atti normativi e quella delle fonti formali di diritto obiettivo, in piena sintonia con le acquisizioni, ormai piuttosto consolidate, delle dottrine del pluralismo giuridico.

È stata infatti ben dimostrata la piena compatibilità tra la qualificazione negoziale del contratto collettivo ed il suo atteggiarsi, allo stesso tempo, quale atto normativo¹⁶, perlomeno se si condivide la prospettiva del "superamento della configurazione statica dell'ordinamento giuridico"¹⁷ e l'allargamento della nozione di norma, che può ricomprendere anche quelle poste da negozi giuridici privati¹⁸. L'attitudine a porre norme di diritto (per usare le parole del codice di procedura civile), appartiene a tutti gli atti normativi, tra i quali ben può esser ricompreso il contratto collettivo di lavoro¹⁹. Ed il diritto di formazione extrastatuale può poi

¹⁴ M. BOVE, *Il sindacato della Corte di cassazione. Contenuto e limiti*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 178 ss.; B. SASSANI, *Il passaggio alla giurisdizione ordinaria del contenzioso sul pubblico impiego*, in G. PERONE, B. SASSANI (a cura di), *Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*, cit., p. 18 ss.; adesivamente, cfr. M. D'ANTONA, *Contratto collettivo, sindacati e processo del lavoro dopo la "seconda privatizzazione" del pubblico impiego (osservazioni sui d. lgs. n. 396/1997, n. 80/1998 e n. 387/1998)*, in *FI*, 1999, I, c. 631.

¹⁵ B. SASSANI, *Il passaggio alla giurisdizione ordinaria del contenzioso sul pubblico impiego*, cit., p. 19.

¹⁶ L. MENGONI, *Il contratto collettivo nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Jus*, 1975, p. 167 ss.; ID., *Legge e autonomia collettiva*, in *MGL*, 1980, p. 692 ss.; più di recente, M. PERSIANI, *Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro*, in AA.VV., *L'interpretazione del contratto collettivo*, cit., p. 29 ss.

¹⁷ V. CRISAFULLI, *Atto normativo* (voce), in *ED*, vol. IV, Milano, Giuffrè, 1959, p. 241.

¹⁸ *Contra*, enunciando una concezione fortemente statocentrica, G.U. RESCIGNO, *L'atto normativo*, Bologna, Zanichelli, 1998, p. 25, secondo cui è necessario, affinché si abbia un atto normativo, che l'atto medesimo "provenga da una autorità pubblica", negandosi pertanto che i privati siano in grado di creare norme giuridiche "anche quando approvano atti che concettualmente sono generali e astratti (ad es. un contratto collettivo di lavoro)".

¹⁹ V. CRISAFULLI, *Atto normativo*, cit., p. 245; P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, in *RTDPC*, 1964, p. 1356, nt. 35; L.

certamente essere fatto oggetto di considerazione da parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, proprio attraverso la valvola dell'interpretazione²⁰.

La posizione espressa dalla dottrina processualista sopra richiamata dimostra che l'espansione del controllo di legittimità, funzionale a conseguire una maggiore uniformità interpretativa, non postula affatto – non necessariamente, almeno – che il sindacato diretto della Corte di cassazione sia esercitato solo sulle fonti formali del c.d. diritto oggettivo. Come è stato condivisibilmente rilevato, “non sussiste nessun legame giusnaturalistico tra ricorso diretto e fonti formali di diritto”²¹.

Del resto, non risulta essere mai stato adeguatamente chiarito se davvero sussista nell'ordinamento giuridico una disciplina comune alle fonti del diritto, applicabile ad esse. E, a ben vedere, anche la ricostruzione che ritiene sussistere un regime giuridico comune delle fonti del diritto – con la conseguenza che per le fonti, e solo per esse, troverebbero applicazione il principio *iura novit curia*, l'art. 12 disp. prel. c.c. e l'art. 360, n. 3 c.p.c. – pare affetta da un vizio di circolarità logica. Al fine di negare al contratto collettivo il rango di fonte, questa opinione adduceva infatti – nel previgente regime normativo – l'argomento della sua sottrazione ai poteri nomofilattici della Cassazione²². Il che, però, finiva per rendere non più distinguibili causa ed effetto: non si sapeva più se l'interpretazione del contratto collettivo fosse insindacabile dal giudice di legittimità per il motivo che esso non era una fonte, ovvero se il contratto collettivo non fosse una fonte a causa di quella insindacabilità. Maggiore persuasività, per altro verso, non sembravano rivestire nemmeno quelle ricostruzioni secondo le quali, prima della riforma processuale del 2006, sarebbe stato possibile includere il contratto collettivo tra le “norme di diritto” di cui agli artt. 360, comma 1, n. 3, e 384 c.p.c., ma solamente nei casi in cui il contratto stesso

MENGONI, *Il contratto collettivo nell'ordinamento giuridico*, cit.; A. PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto*, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro italiano, 1977, p. 556.

²⁰ G. GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 71.

²¹ L. NOGLER, *Interpretazione del contratto collettivo e litigation: il punto di vista comparato*, in R. FLAMMIA (a cura di), *L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, cit., p. 125, ove l'A. afferma (citando significativa dottrina processualista: cfr. nt. 81) che “il problema della deducibilità diretta o meno del contratto collettivo nel giudizio di legittimità (...) risponde a criteri di mera opportunità organizzativa”.

²² L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, il Mulino, 1996, p. 462.

fosse oggetto di un rinvio legale²³, sul presupposto che in tale ipotesi il contratto medesimo avrebbe acquisito, per l'appunto, natura di fonte (seppure *extra ordinem*). Invero, la tesi dell'articolazione tipologica del contratto collettivo, pure sostenuta da significativa dottrina²⁴, sembra efficacemente contraddetta da chi ritiene che il contratto collettivo vada considerato un fenomeno del tutto unitario²⁵, giacché si tratta di un atto normativo munito di una propria tipicità sociale²⁶, che preesiste all'eventuale devoluzione, ad opera del legislatore, di certi compiti regolativi. Vale insomma, anche per il contratto collettivo, quanto si può osservare in relazione ai contratti nominati disciplinati dal codice civile, i quali non sono certo stati creati dal legislatore (bensì dalle prassi invalse nella società) e sono poi semplicemente divenuti oggetto di regolazione legale, senza essere stati, per ciò solo, violentati o trasformati.

Si può semmai dire che le vicende del diritto riflessivo – proprio perché caratterizzate dal rinvio operato dal legislatore ad altra fonte di disciplina dei rapporti, attraverso un “intervento indiretto” funzionale al riconoscimento di un “potere regolativo” sociale – nell'allargare “gli spazi dell'autonomia sociale”²⁷ finiscono per mostrare con ancora più nitida prepotenza la capacità normativa del contratto collettivo. Ma l'attitudine a considerare il contratto collettivo come fonte di disciplina dei rapporti di lavoro emerge comunque, anche fuori dei casi in cui opera un rinvio legale, essendo di comune percezione che la giurisprudenza si ponga di

²³ R. FLAMMIA, *Limiti del giudizio di cassazione in materia di lavoro in materia di lavoro e istanze della realtà sociale: le prospettive delle procedure di conciliazione e arbitrato*, in *ADL*, 1999, p. 350; anche G. SANTORO PASSARELLI, *Funzione paralegislative, collegamento negoziale, dimensione territoriale*, cit., e G. AMOROSO, *L'interpretazione del contratto collettivo*, cit., p. 14, ritengono che il compito dell'interprete vada differenziato in ragione delle diverse tipologie di contratto collettivo.

²⁴ R. DE LUCA TAMAJO, *L'evoluzione dei contenuti e delle tipologie della contrattazione collettiva*, in *RIDL*, 1985, I, p. 16 ss.; M. RUSCIANO, *Contratto collettivo e autonomia sindacale*, Torino, Utet, 2003, p. 246 ss.

²⁵ Cfr. M. NAPOLI, *I rinvii legislativi e i caratteri dell'autonomia collettiva*, in *AIDLASS, Autonomia collettiva e occupazione*, Atti del XII congresso nazionale di diritto del lavoro, Milano, 23-25 maggio 1997, Milano, Giuffrè, 1998, p. 165 ss.

²⁶ In generale, sul concetto di tipicità sociale, cfr. C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit., p. 167; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1971, p. 382; la tipicità sociale del contratto collettivo è messa in evidenza da M. DELL'OLIO, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, in M. DELL'OLIO, G. BRANCA, *L'organizzazione e l'azione sindacale*, Padova, Cedam, 1980, p. 31; A. CESSARI, *Il favor verso il prestatore di lavoro*, Milano, Giuffrè, I ed. 1966, ristampa 1983, p. 135 ss., lo considera contratto innominato *ex art. 1322 c.c.* e ritiene di doverne trarre la disciplina dalle scelte dei privati che con la loro autonomia lo hanno generato.

²⁷ Così L. MENGONI, *Il dibattito sulla revisione della legislazione del lavoro*, in *RIDL*, 1988, I, p. 3 ss.

fronte al contratto collettivo come ad una norma che pone la regola in base a cui risolvere la controversia.

In ogni caso – al di là del fatto che il contratto collettivo è un atto giuridico del quale, come si è appena detto, si deve ribadire l'unitarietà e la riconducibilità, pertanto, ad un unico trattamento normativo, a prescindere dall'essere eventualmente oggetto di rinvio legale – anche l'opinione qui criticata continuava a considerare insuperabile il limite della (ritenuta) necessaria corrispondenza tra oggetto del giudizio di cassazione e attribuzione della qualifica di fonte del diritto²⁸, nonché, soprattutto, del nesso tra sindacato diretto ed efficacia soggettiva generalizzata (sia pur realizzata per via mediata²⁹, come nel caso del lavoro pubblico) del contratto collettivo.

È noto che l'efficacia soggettiva limitata è stata sovente indicata, nella riflessione dottrinale, quale ragione per escludere il contratto collettivo dal novero delle fonti (in senso stretto) del diritto³⁰. Di qui si è poi ritenuto che la Corte di cassazione non possa sindacarne l'interpretazione resa nel giudizio di merito. Ma è proprio questa impostazione ad apparire opinabile, se non altro perché non appare suffragata esplicitamente da alcun dato positivo.

L'efficacia soggettiva limitata del contratto collettivo, infatti, non può e non deve precludere la possibilità di trattare il contratto collettivo per ciò che in effetti è, vale a dire un atto normativo che agisce quale fonte di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

²⁸ In effetti si richiamava, a sostegno di tale costruzione, Corte cost. 18 ottobre 1996, n. 344, che riconobbe appunto natura di fonte *extra ordinem* agli accordi collettivi finalizzati alla individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

²⁹ Come noto, Corte cost. 14 ottobre 1997, n. 309, ha negato, con motivazione piuttosto capziosa, che il contratto collettivo del settore pubblico sia propriamente da considerare efficace *erga omnes*, pur essendo innegabile che, indirettamente, la legge finisca per generalizzarne l'efficacia.

³⁰ Cfr. M. RUSCIANO, *Contratto collettivo e autonomia sindacale*, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Torino, Utet, 1984, vol. 15, p. 129; L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, cit., pp. 462-463, secondo cui il contratto collettivo di diritto comune non può assurgere al ruolo di fonte in quanto privo di efficacia *erga omnes* per forza propria (derivandogli quell'efficacia, semmai, dalle operazioni giurisprudenziali fondate sull'immediata efficacia precettiva dell'art. 36 Cost.); in senso parzialmente contrario, cfr. R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in Trattato di diritto privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, Giuffrè, 1993, spec. pp. 257 e 277, ove l'A., indicando l'effettività quale criterio di individuazione della giuridicità di una norma, giunge a qualificare il contratto collettivo di diritto comune come fonte *extra ordinem*, per il fatto che esso avrebbe di fatto acquisito, attraverso l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, efficacia *erga omnes*.

Alla riforma del codice di rito del 2006 va dunque perlomeno riconosciuto di aver definitivamente contribuito, con le famose tre parole del legislatore, a spezzare il falso e tratizioso nesso tra efficacia *erga omnes* e sindacabilità in Cassazione.

3. – *L'efficacia normativa del contratto collettivo e l'influenza che essa esercita sulle tecniche interpretative adottate dalla giurisprudenza.*

Per quanto si è sopra esposto, chiedersi se il contratto collettivo sia o meno una fonte del diritto in senso stretto equivale dunque ad introdurre una questione meritevole di essere alquanto ridimensionata, attesa l'evidente limitatezza delle ricadute pratiche che vi possono derivare³¹.

L'espressa affermazione *ex lege*, operata dal legislatore nel 1998 e nel 2006, della ricorribilità per cassazione delle sentenze affette da violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali non ha infatti impedito alla giurisprudenza di continuare ad ascrivere il contratto collettivo al *genus* dei negozi, applicandovi i criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 ss. c.c.³²

Ciò ovviamente non toglie che il contratto collettivo sia un negozio munito di efficacia normativa. Non per nulla, la storia del pensiero gius-sindacale coincide per lo più con la storia dei tentativi di fondare l'inderogabilità del contratto collettivo; sicché, proprio in considerazione di quest'ultima, appare opportuno interrogarsi in ordine alla necessità di adattare, in certa misura, l'applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale³³.

Se è dunque chiaro che il contratto collettivo, proprio perché destinato ad essere applicato ad una serie indeterminata ed aperta di rapporti individuali, è idoneo a fungere, nella dimensione del contenzioso individuale, da “regola di giudizio”³⁴,

³¹ Rileva giustamente M. NAPOLI, *Le fonti del diritto del lavoro e il principio di sussidiarietà*, in AIDLASS, *Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro*, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro di Foggia, 25-26 maggio 2001, Milano, Giuffrè, 2002, p. 485, che non è mai stato univocamente chiarito, né in dottrina né in giurisprudenza, “in che senso il contratto collettivo sia una fonte”; né risulta conseguentemente individuata la relativa disciplina applicabile, come rileva M. PERSIANI, *Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti*, cit., p. 51.

³² Tra le tante, Cass. 13 dicembre 2010, n. 25139; Cass. 30 aprile 2010, n. 10554; Cass. 5 giugno 2009, n. 13083; Cass. 10 giugno 2008, n. 15339; Cass. 24 gennaio 2008, n. 1578; Cass. 5 maggio 2005, n. 9342; Cass. 18 aprile 2005, n. 7932; Cass. 12 febbraio 2005, n. 3072.

³³ Per una compiuta enunciazione del rapporto tra efficacia normativa e regole dell'interpretazione, cfr. L. MENGONI, *Legge e autonomia collettiva*, cit., p. 692 ss.

³⁴ Come evidenziato da L. NOGLER, *Il contratto collettivo nel prisma dell'accertamento pregiudiziale*, in *DLRI*, 2000, p. 1 ss.; ID., *Interpretazione del contratto collettivo e litigation: il punto di vista comparato*,

risulta tanto più urgente e necessario che la sua interpretazione avvenga in maniera trasparente, attraverso canoni certi e con esiti controllabili.

L'esigenza di trasparenza che si è appena invocata emerge in effetti, e con prepotenza, dall'analisi dei processi e delle tecniche interpretative fatte proprie dalla giurisprudenza, se è vero che – come è stato puntualmente denunciato in dottrina³⁵ – l'indice delle peculiarità del contratto collettivo non sembra rappresentato tanto dalla “curvatura”³⁶ dei canoni di ermeneutica contrattuale (adattati al fenomeno dell'autonomia collettiva, con preferenza accordata ai criteri c.d. oggettivi), quanto, semmai, dall'uso di criteri extralegali, non previsti dal codice e frutto di creazione (spesso discutibile) della giurisprudenza.

L'approccio della giurisprudenza è infatti fortemente influenzato dalla considerazione che il contratto collettivo, nel sistema delle relazioni industriali, opera quale “legge della categoria”; sicché tale influenza finisce per proiettarsi sull'interpretazione giudiziale³⁷, sospingendo sovente la giurisprudenza ad interpretare le clausole del contratto collettivo avendo riguardo (ed esplicitamente motivando in relazione) alla loro funzione di regolazione uniforme dei rapporti di lavoro. Il che significa, di fatto, invocare un argomento – quello funzionale o dello scopo – tipicamente destinato all'interpretazione della norma di legge.

Altresì accade che (con un sostanziale ricorso all'analogia, metodo tipico di interpretazione della legge, seppur qui circoscritto alla sola c.d. analogia interna), talune clausole siano applicate estensivamente a casi che da quelle non sono espressamente regolati.

Ancora, si assiste all'utilizzo di argomenti improntati ad un richiamo, più o meno esplicito, alla coerenza sistematica delle clausole contrattual-collettive con le norme

cit., p. 105 ss.; spunti di carattere generale, peraltro, si rinvencono già in ID., *Saggio sull'efficacia regolativa del contratto collettivo*, Padova, Cedam, 1997.

³⁵ M. PERSIANI, *C'è ancora un'interpretazione del contratto collettivo?*, in *ADL*, 2002, p. 825 ss.

³⁶ Così F. CARINCI, nella sua *Presentazione* alla monografia di E. GRAGNOLI, *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi* cit., p. XI.

³⁷ Secondo P. RESCIGNO, *Contratto collettivo tra autonomia e legge*, in R. FLAMMIA (a cura di), *L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, cit., p. 46, l'affievolimento delle distanze tra autonomia negoziale e legge sarebbe visibile, con particolare evidenza, proprio nel caso del contratto collettivo di lavoro; cosicché “il tema delle specificità dell'interpretazione riferita alla legge, al contratto del codice civile, infine alla contrattazione collettiva, e della diversità dei canoni da applicare, se non si svuota del tutto, perde molto della gravità ed urgenza con cui lo sentivamo”.

legali dell'ordinamento, anche in tal caso invocandosi un argomento – quello sistematico – semmai utilizzabile nell'interpretazione della legge.

Infine, ma non ultimo in ordine di importanza, la giurisprudenza spesso perviene ad un'interpretazione oggettiva del testo contrattuale, non già per il tramite degli artt. 1367 ss. c.c. (i c.d. canoni oggettivi, spesso oggetto di rituali richiami), bensì estraendo, o ritenendo di poter estrarre, dall'art. 1362, comma 1, c.c. (norma secondo la quale l'interprete dovrebbe ricostruire “quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”) l'obbligo di attenersi ad una regola di prioritaria, e tendenzialmente esclusiva, interpretazione letterale, invocando il principio compendiato nella nota formula per cui *in claris non fit interpretatio*.

3.1. – *L'applicazione del criterio di prioritaria interpretazione letterale.*

È proprio dall'applicazione del criterio che si è da ultimo richiamato, ossia quello di prioritaria interpretazione letterale, che risulta possibile constatare con evidenza come l'interpretazione oggettiva del testo contrattuale sia conseguita dalla giurisprudenza senza ricorrere ai criteri tradizionalmente catalogati come oggettivi (vale a dire quelli previsti dagli artt. 1367-1371 c.c.). Questi ultimi, anzi, finiscono per divenire, nella prassi giudiziaria, puramente residuali.

In effetti, come ora si vedrà, l'interpretazione letterale – per come viene fatta propria dalla giurisprudenza, secondo la quale i rimanenti criteri dettati dal codice avrebbero rilievo sussidiario, per il solo caso in cui l'analisi testuale non restituisca un significato chiaro ed univoco del contratto³⁸ – lascia in sostanza al giudice un'ampia discrezionalità nella valutazione, appunto, dell'univocità ovvero equivocità della clausola contrattuale.

Invero, è la stessa regola ispirata all'antico brocardo *in claris non fit interpretatio* ad apparire, di per sé, discutibile. Essa è infatti priva di un esplicito riconoscimento

³⁸ In relazione al contratto collettivo, applicano il principio *in claris non fit interpretatio*, tra le altre, e soltanto per citare le più recenti, Cass. 12 luglio 2010, n. 16298; Cass. 12 aprile 2010, n. 8652; Cass. 22 marzo 2010, n. 6852; Cass. 5 novembre 2009, n. 23455; Cass. 26 luglio 2009, n. 17649; Cass. 24 novembre 2008, n. 27878; Cass. 12 novembre 2008, n. 27021; Cass. 10 giugno 2008, n. 15339; Cass. 6 febbraio 2008, n. 2778; numerosissime altre sentenze, anche risalendo assai a ritroso nel tempo fanno applicazione del medesimo principio.

normativo nel nostro ordinamento. Anzi, l'art. 1362, comma 1, c.c., dispone che l'indagine dell'interprete debba individuare "quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole"; sicché il cennato orientamento giurisprudenziale si pone a tutta evidenza in contrasto con la lettera della legge³⁹.

Così, paradossalmente, a fronte di un'elaborazione dottrinale che ha esortato la giurisprudenza ad un'interpretazione (non psicologica, bensì) obiettiva della volontà contrattuale, i giudici hanno finito per andare decisamente oltre, rovesciando – almeno nella sostanza, se non a livello di principi enunciati – la gerarchia tra criteri soggettivi ed oggettivi e sancendo anzi la prevalenza dell'interpretazione letterale su ogni altra indagine.

Resta però che, a voler intendere correttamente il senso dell'art. 1362 c.c., la chiarezza del testo dovrebbe costituire semmai il risultato, e non la premessa, del procedimento interpretativo, da condursi alla stregua di tutti i canoni ermeneutici divisati dal codice. Il problema non è stabilire se alle parole possa da subito essere attribuito un senso compiuto non equivoco; il problema è, invece, capire se la disposizione contrattuale permanga altrettanto chiara ed univoca una volta che la si sia interpretata alla luce di tutti i criteri legali⁴⁰.

Singolare, peraltro, è come il conseguimento di un'interpretazione oggettiva venga raggiunto dalla giurisprudenza attraverso l'applicazione di una norma (quella dettata dall'art. 1362, 1° comma) tradizionalmente catalogata tra quelle che presiederebbero all'interpretazione c.d. soggettiva. Si assiste così, in definitiva, al dissolversi della classica bipartizione tra criteri ermeneutici soggettivi ed oggettivi.

Oltretutto, occorre sottolineare – ed è su questo terreno che si può misurare un primo profilo di intersezione tra i consolidati orientamenti giurisprudenziali e l'introduzione, relativamente recente, del sindacato diretto previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – che l'interpretazione letterale ha spesso costituito, nel

³⁹ R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in Trattato di diritto civile diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, III ed., Milano, Vallardi, 1980, p. 183, ricava chiaramente dall'art. 1362 c.c. la necessità di "far capo al significato reale del contratto al di là delle espressioni letterali", ricercando la volontà contrattuale anche oltre il testo, attraverso il comportamento complessivo delle parti, e senza che ciò debba significare il ritorno a concezioni volontaristiche.

⁴⁰ N. IRTI, *La sintassi delle clausole (note intorno all'art. 1363 c.c.)*, in *RTDPC*, 1989, p. 425, ritiene che la lettera del testo contrattuale consenta la individuazione di un significato "provvisorio e interinale", il quale tuttavia non esaurisce l'indagine ermeneutica, da sottoporsi a controllo e ad eventuale rettifica per mezzo del criterio di interdipendenza delle clausole.

previgente regime normativo, una sorta di schermo formale dietro al quale la Cassazione provvedeva di fatto, già allora, ad interpretare il testo contrattuale.

Infatti, ritenere correttamente applicato il principio *in claris non fit interpretatio* presupponeva che la asserita chiarezza del dato letterale fosse valutata come tale anche dallo stesso giudice di legittimità, il quale, nel valutare l'eventuale violazione dell'art. 1362, comma 1, c.c., non poteva non preoccuparsi di stabilire, al fine di confermare o cassare la sentenza impugnata, se la dichiarazione contrattuale fosse davvero univoca, chiara ed agevolmente intelligibile, sì da impedire il ricorso ai rimanenti criteri ermeneutici.

Si può dunque ritenere, sotto tale profilo, che la novella del codice di rito intervenuta nel 2006 – nel consentire *expressis verbis* l'interpretazione del contratto ad opera della Cassazione – posseda il pregio di avere rimosso il velo di opacità che talvolta gravava sulle sentenze della Suprema corte, la quale sovente, dietro al dedotto sindacato sull'allegata violazione dei criteri legali di interpretazione, esercitava il proprio controllo conoscendo direttamente il testo contrattuale.

3.2. – *La rilevanza del comportamento successivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.).*

A qualche riflessione si presta poi l'applicabilità al contatto collettivo dell'art. 1362, comma 2, c.c., nella parte in cui fa riferimento al comportamento complessivo delle parti⁴¹, anche successivo alla conclusione del contratto.

Poiché nel caso del contratto collettivo parti contrattuali sono le associazioni stipulanti e non le parti del contratto individuale, la giurisprudenza ha sempre condivisibilmente ritenuto che il comportamento tenuto da datori di lavoro e lavoratori in sede di esecuzione del contratto, applicando costantemente una clausola contrattuale secondo una data interpretazione, non potesse in alcun modo fungere da indice rivelatore della volontà negoziale espressa dal testo contrattuale⁴². Tale conclusione è comunque da intendersi riferita al contratto nazionale di categoria,

⁴¹ N. IRTI, *Testo e contesto*, Padova, Cedam, 1996, *passim*, ricava dall'art. 1362 c.c. – nella parte in cui impone di “non limitarsi” al senso delle parole – la rilevanza ermeneutica di un più generale “contesto situazionale”, costituito dalle condotte anteriori e posteriori alla stipulazione che siano riconducibili ad un coerente agire umano.

⁴² Cfr. Cass. 29 settembre 1996, n. 8569, in *NGL*, 1997, p. 9; Cass. 3 dicembre 1987, n. 8991.

potendosi diversamente opinare a fronte di un accordo aziendale, in cui il datore di lavoro è anche parte stipulante: sicché il comportamento successivo di quest'ultimo potrebbe essere considerato rilevante ai fini di interpretare il contratto⁴³.

Quel che però appare di maggiore interesse è l'emersione, nella giurisprudenza, di una certa implicita commistione tra la dimensione dell'interpretazione giudiziale e quella dell'interpretazione autentica del contratto collettivo, com'è chiaramente attestato da taluni significativi approdi giurisprudenziali⁴⁴, attraverso i quali si è riconosciuta ad un contratto collettivo la natura e l'efficacia di "comportamento successivo", tale da influenzare l'interpretazione del contratto collettivo previgente⁴⁵.

Un siffatto ragionamento – al di là della discutibile utilizzazione del canone interpretativo codicistico richiamato, che andrebbe più correttamente riferito al comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto da interpretare⁴⁶, piuttosto che nella fase di stipulazione di nuovi e successivi accordi⁴⁷ – denota l'evidente valorizzazione di un'interpretazione sostanzialmente autentica (ancorché la Cassazione non ne espliciti tale natura), sul presupposto di un *favor* riconosciuto all'interpretazione dei patti operata da parte degli stessi paciscenti.

⁴³ G. GRAMICCIA, *Prassi aziendale, interpretazione del contratto collettivo e Protocollo 23 luglio 1993*, in *MGL*, 1993, p. 420.

⁴⁴ Cass. 10 marzo 2008, n. 6366; Cass. 2 gennaio 2002, n. 4; Cass. 5 febbraio 2000, n. 1311, in *MGL*, 2000, p. 1018 ss.; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2234, in *MGL*, 2001, p. 442 ss., con nota di E. GRAGNOLI, *Interpretazione dei contratti collettivi, comportamento delle parti e clausole di un successivo accordo*, che correttamente coglie il senso di "interpretazione autentica implicita" attribuito dalla Corte all'accordo collettivo successivo.

⁴⁵ Cass. 5 febbraio 2000, n. 1311, cit., ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto assorbita, nella nuova struttura contrattuale della retribuzione, una pregressa indennità, poiché un successivo accordo collettivo "presupponeva tale interpretazione"; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2234, cit., ha affermato la riconducibilità di una data figura professionale (non contemplata dalle classificazioni contenute nell'accordo collettivo) ad un determinato livello di inquadramento, argomentando a partire dalla previsione intervenuta, successivamente, in occasione del rinnovo del contratto collettivo.

⁴⁶ Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, Cedam, 1992, p. 321: "solo il comportamento concordemente posto in essere dalle parti nel quadro dell'esecuzione del programma contrattuale (...) può acquisire in generale rilievo come materiale interpretativo *ex art.* 1362 cpv."

⁴⁷ *Contra*, E. GRAGNOLI, *Interpretazione dei contratti collettivi, comportamento delle parti*, cit., p. 449, che considera la successiva manifestazione di volontà "come fatto, indicativo dell'intenzione sottesa al vecchio accordo"; più in generale, sulla possibile rilevanza del comportamento posteriore non esecutivo, cfr. A. GENTILI, *L'interpretazione autentica del contratto collettivo*, cit., p. 1005 ss. Si tratta tuttavia di un'opinione che sembra trascurare la complessità e l'unitarietà del processo negoziale che sfocia nell'accordo sindacale; si deve infatti più correttamente ritenere che anche la clausola successiva – lungi dal costituire una mera ricognizione della volontà espressa nel precedente accordo – sia stata oggetto di trattativa ed abbia concorso, quindi, alla modifica dei precedenti equilibri contrattuali. Non va mai sottaciuto, infatti, che il contratto collettivo contiene una complessiva ed unitaria rinegoziazione di più profili, tra loro inscindibili, dei rapporti di lavoro.

Il tema dell'interpretazione autentica, ora evocato, è notoriamente di particolare complessità e delicatezza, poiché involge questioni di notevole momento: il rapporto tra mediazione sindacale e mediazione giudiziaria nei conflitti interindividuali; la sottile ed in fin dei conti impalpabile distinzione tra accertamento e disposizione nell'attività negoziale; i limiti ed i confini del potere transattivo-dispositivo del sindacato; il problema dei diritti quesiti.

Non è peraltro chi non veda che – a voler davvero ritenere che in un successivo accordo collettivo, il cui testo presupponga una determinata interpretazione di certi istituti contrattuali, si possa scorgere un comportamento posteriore delle parti valutabile in base all'art. 1362, 2° comma, c.c., con ciò orientando l'interpretazione degli accordi precedenti – si finisce di fatto per riconoscere in capo ai contraenti collettivi il compito di influire, con la loro attività negoziale postuma, sull'interpretazione giudiziale.

Soprattutto, si finisce in tal modo per ammettere implicitamente che l'interpretazione autentica può produrre effetti, dietro la maschera del comportamento successivo delle parti, anche nel settore privato.

3.3. – Dall'interpretazione complessiva all'interpretazione sistematica: esiste un sistema unitario legal-contrattuale di disciplina del lavoro ?

È frequente il richiamo, in giurisprudenza, alla necessità di coordinare il criterio di prioritaria interpretazione letterale con l'obbligo, per l'interprete, di individuare un univoco significato della clausola alla luce dell'intero testo contrattuale, secondo il canone dell'interpretazione *complessiva* sancito dall'art. 1363 c.c., in forza del quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che deriva dal complesso dell'atto”.

Il criterio logico-sistematico, pertanto, non va inteso come canone sussidiario, bensì necessariamente concorrente con quello letterale. Secondo la giurisprudenza, il chiaro ed univoco tenore letterale delle singole clausole non dispensa dalla loro interpretazione complessiva, poiché l'attribuzione del significato (anche letterale)

non può prescindere dalla motivata considerazione anche di altre clausole che appaiano connesse a quella da interpretare⁴⁸.

In ciò, beninteso, non vi è nessun elemento di contrasto con la permanente centralità del principio *in claris non fit interpretatio*, se si considera che comunque intendere il testo tenendo conto di tutto l'insieme delle sue clausole non è affatto incompatibile con il compimento di un'interpretazione comunque basata sul mero elemento letterale⁴⁹.

La regola dell'interpretazione complessiva è funzionale, se rettamente intesa, allo scopo di evitare il rischio di ricavare, dal testo di una singola clausola, un significato non conforme alla volontà negoziale espressa dai contraenti collettivi, sottoponendo perciò l'analisi letterale ad una verifica di conformità rispetto ai complessivi equilibri contrattuali⁵⁰. Si tratta, in altre parole, di un criterio che garantisce il rispetto dell'autonomia negoziale e impone all'interprete un vincolo di fedeltà al complessivo voluto contrattuale.

Senonché la giurisprudenza – mostrando, una volta di più, di considerare il contratto collettivo come “fonte” funzionalmente, se non ontologicamente, equivalente alla legge – si è spinta sino al punto di stravolgere il senso di questa regola ermeneutica, affermando l'esistenza di un principio di necessaria coerenza sistematica delle clausole del contratto collettivo (non rispetto all'intero testo contrattuale, bensì) rispetto all'insieme della legislazione.

Si pensi, già in tempi più risalenti, alla questione della nozione contrattuale di giustificatazza del licenziamento del dirigente, la cui non assimilabilità alla nozione legale di giustificato motivo è stata talvolta argomentata sostenendo che, se il legislatore ha inteso escludere per i rapporti di lavoro dirigenziali l'applicabilità dell'art. 3 l. n. 604/1966, ciò deporrebbe a favore della necessaria diversità della nozione contrattuale di giustificatazza⁵¹. Appare evidente come ciò equivalga però a

⁴⁸ Cfr. Cass. 24 settembre 2007, n. 19695; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28291; Cass. 29 luglio 2005, n. 15969; Cass. 19 maggio 2003, n. 7847; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1382; Cass. 9 agosto 2000, n. 10500; Cass. 21 luglio 2000, n. 9647; Cass. 16 giugno 2000, n. 8197; Cass. 22 maggio 2000, n. 6670.

⁴⁹ Va infatti condivisa l'osservazione di S. LIEBMAN, *Contrattazione collettiva e regole dell'interpretazione*, nota a Cass. 6 maggio 1998, n. 4592, in *MGL*, 1998, p. 566, secondo cui la giurisprudenza, nel porre l'accento sull'art. 1363 c.c., afferma il “prevalente rilievo di un criterio ermeneutico che è (...) rigorosamente testuale”.

⁵⁰ Cfr. S. LIEBMAN, *Interpretazione del contratto collettivo e flessibilità del rapporto di lavoro*, in R. FLAMMIA (a cura di), *L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, cit., p. 100.

⁵¹ Così Cass. 12 ottobre 1996, n. 8934, cit.

ritenere inibito alle parti sociali – e non se ne comprendono le ragioni – di estendere convenzionalmente, in ipotesi, taluni spezzoni della disciplina legale a casi che non ricadono nel campo di applicazione delimitato *ex lege*. Certo, si potrà tener conto del fatto che le parti hanno trattato e stipulato entro una data cornice normativa, ancorché il contratto non vi faccia espresso riferimento; ma, pur non potendosi interpretare la norma contrattuale come avulsa dal contesto normativo in cui va ad inserirsi, nulla dovrebbe imporre all'interprete di attribuirvi il significato che paia più coerente con il sistema legale⁵².

Ma non è tutto. La Cassazione è giunta ad esprimersi in modo ancor più esplicito, anche in relazione ad altri istituti, teorizzando apertamente che i criteri dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. “vanno rilette integrandoli con le regole che formano il c.d. diritto vivente del lavoro ed, in particolare, con la funzione propria di regola settoriale per una pluralità di soggetti (...) che connota i contratti collettivi”⁵³, affermando la necessità di interpretare le clausole contrattuali in “coerenza con l'ordinamento statale”⁵⁴. Queste affermazioni appaiono tanto più ambigue se si considera la difficile catturabilità dei pretesi principi fondamentali (tutt'altro che pacifici) del diritto del lavoro vivente⁵⁵; con la conseguenza che questo orientamento mette seriamente in pericolo, in definitiva, l'esistenza di un'interpretazione esatta, legittimando operazioni ermeneutiche ai limiti dell'arbitrio e ponendosi oltretutto in contrasto con il principio costituzionale di libertà sindacale, che riconosce all'autonomia collettiva il compito di comporre gli interessi interprofessionali⁵⁶.

Affermare la necessità della menzionata coerenza sistematica sul presupposto della non automatica estensibilità delle “regole proprie dell'interpretazione dei negozi di diritto privato”, dato che “il contratto collettivo non si muove nel vuoto normativo e la peculiarità del diritto del lavoro è costituita dal fatto che le due fonti sono sempre

⁵² Cfr. M. PERSIANI, *Determinazione delle singole voci retributive ed interpretazione del contratto collettivo*, in *DL*, 1982, I, p. 452.

⁵³ Cass. 18 luglio 2000, n. 9430, in *MGL*, 2000, p. 1250, con nota critica di E. GRAGNOLI; nello stesso ordine di idee, cfr. anche Cass. 19 giugno 2000, n. 8316.

⁵⁴ Cass. 20 agosto 2003, n. 12271.

⁵⁵ Con il pericolo di non controllabili soggettivismi giudiziari, come osserva R. DE LUCA TAMAJO, *L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune*, in AA.VV., *L'interpretazione del contratto collettivo*, in *Dialoghi tra dottrina e giurisprudenza*, cit., spec. p. 73 ss.; ed invero nessun giurista del lavoro oserebbe, o ha mai osato, redigere un catalogo di tali principi, come rileva S. MAGRINI, *Recenti novità giurisprudenziali sull'interpretazione dei contratti collettivi*, *ibidem*, p. 125.

⁵⁶ Cfr. L. NOGLER, *Il contratto collettivo nel prisma dell'accertamento pregiudiziale*, cit., p. 31.

intrecciate anche quando operano in parallelo⁵⁷, sembrerebbe presupporre che legge e contratti collettivi formino, nel loro insieme, un sistema unitario (di cui si reclama la coerenza). Questo però fa sì che il contratto collettivo venga raffrontato alla legge (non solo allo scopo, comune a tutti i contratti, di valutarne la validità, ma anche) in modo tale da doversi ammettere che la portata delle regole contrattuali possa essere dilatata oltre il voluto delle parti, apponendo in definitiva – col criterio dell’interpretazione in coerenza alla legge, concettualmente ben diverso dalla mera verifica di non contrarietà di cui all’art. 1418 c.c. – un vincolo di scopo all’autonomia collettiva e mortificando la capacità di autocomposizione degli interessi ad opera delle parti sociali.

Ancora una volta, dunque, l’interpretazione del contratto collettivo sembra trasmodare in una sostanziale manipolazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Per questi ultimi, infatti, l’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali può avere un senso soltanto se si intende con ciò alludere alla necessità di interpretare ciascuna clausola per mezzo delle altre (come prevede l’art. 1363 c.c.), innalzando a sistema di riferimento il contratto, nella totalità delle sue clausole, e non l’ordinamento giuridico, nella totalità delle norme di legge che lo compongono⁵⁸.

Diversamente, la pretesa coerenza rispetto al diritto vivente del lavoro si traduce nell’uso di un criterio, quello sistematico, tipicamente utilizzato nell’interpretazione delle norme di legge⁵⁹.

3.4. – *L’interpretazione estensiva e il divieto di analogia esterna.*

⁵⁷ Cass. 1 luglio 2002, n. 9538, in *ADL*, 2002, p. 925, annotata criticamente da M. PERSIANI, *C’è ancora un’interpretazione del contratto collettivo?*, in *ADL*, 2002, p. 825 ss.; esprime invece un’opinione diversa, ravvisando in questo orientamento giurisprudenziale l’apprezzabile intento di garantire oggettività di interpretazione, alla luce della funzione normativa del contratto collettivo, R. FOGLIA, *Clausole collettive ambigue ed interpretazione “oggettiva” ispirata al criterio di armonizzazione con il sistema normativo*, in AA.VV., *L’interpretazione del contratto collettivo*, cit., p. 107 ss.

⁵⁸ N. IRTI, *La sintassi delle clausole*, cit., p. 427; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, Cedam, 1969, p. 135.

⁵⁹ Cfr. M.S. GIANNINI, *L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria giuridica generale dell’interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1939, p. 165, secondo il quale “nella legge sono caratteristici l’elemento sistematico e dello scopo che nel negozio mancano”.

Qualche notazione merita anche l'applicazione al contratto collettivo dell'interpretazione estensiva regolata dall'art. 1365 c.c.

Parlare di interpretazione estensiva evoca con immediatezza il problema dei suoi labili confini con l'analogia, comunemente ritenuta ammissibile per la legge, ma non per il contratto, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza⁶⁰.

Se si ammette tuttavia un'interpretazione estensiva del contratto, rendendo una clausola applicabile ad un caso da essa non espressamente contemplato, muovendo da una ravvisata identità di *ratio* rispetto al caso oggetto di espressa disciplina, le differenze con l'analogia divengono obiettivamente sfuggenti, se è vero che l'individuazione preliminare di una medesima *ratio* costituisce proprio il fondamento del procedimento analogico⁶¹.

Certo, la giurisprudenza si limita a ricorrere, per il contratto collettivo, alla c.d. analogia interna⁶² – entro il solo perimetro, quindi, dello stesso contratto – e non anche a quella c.d. esterna. Ma l'operazione viene condotta evidentemente anche con lo scopo implicito di integrare, più che di interpretare, la disciplina contrattuale, come se si trattasse cioè di colmare un vuoto normativo, una lacuna nella regolamentazione del rapporto di lavoro da cui si è originata la controversia.

4. – *Le esigenze di uniformità nell'interpretazione delle clausole del contratto collettivo.*

Si è dunque fin qui rilevato che la giurisprudenza – più o meno consapevolmente, ed a dispetto delle affermazioni di principio che sanciscono l'opzione per i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., in luogo di quelli dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c. – interpreta il contratto collettivo sotto la visibile influenza della sua funzione normativa.

⁶⁰ Per quanto concerne il contratto collettivo, viene esplicitamente escluso il ricorso all'analogia da V. SIMI, *Il contratto collettivo di lavoro*, Padova, Cedam, 1980, p. 153 ss.; adesivamente, M. DELL'OLIO, *Sull'interpretazione dei contratti collettivi (a proposito di un recente libro)*, in *ADL*, 1999, p. 657. L'applicazione analogica del contratto collettivo era stata del resto esclusa anche durante il periodo corporativo: cfr. Cass. 14 novembre 1930, in *DL*, 1930, II, p. 572, a fronte di una giurisprudenza di merito non univoca; in dottrina, cfr. D. GUIDI, *Il contratto collettivo di lavoro e l'analogia*, in *Studi in onore di Cesare Vivante*, vol. II, Roma, Soc. Editrice del Foro italiano, 1931, p. 763 ss., che negava la possibilità di ricorrere all'analogia.

⁶¹ Afferma N. BOBBIO, *Analogia* (voce), in *Novissimo Digesto*, Torino, Utet, 1957, vol. I, p. 603, che “se la *ratio legis* è la ragion sufficiente della norma giuridica, si dovrà dire, in base al principio di validità del ragionamento per analogia, che l'estensione dal caso regolato al caso non regolato è legittima quando il secondo ha in comune col primo la *ratio legis*, o per dirla con le parole usate tradizionalmente dai giuristi, quando la somiglianza dei due casi consiste nell'avere entrambi l'*eadem ratio*”.

⁶² Cfr. Cass. 26 gennaio 1985, n. 430, in *RIDL*, 1986, II, p. 251, con nota critica di O. MAZZOTTA.

Il che determina una contaminazione delle regole ermeneutiche, poste dal codice civile, con tecniche interpretative normalmente adottate nell'interpretazione della legge.

Se sono fondate queste osservazioni, occorre allora prendere atto che l'operare del contratto collettivo come atto normativo impone che anche in relazione ad esso si pongano e si affrontino i problemi, riferibili a qualsivoglia atto normativo dotato dei caratteri della generalità ed astrattezza, della certezza e dell'uniformità interpretativa⁶³.

Come si è potuto vedere, l'interpretazione e l'applicazione delle clausole del contratto collettivo avvengono, in giurisprudenza, in un contesto di scarsa trasparenza dei processi decisionali. Anche in sede di giudizio di legittimità, il mero controllo sull'utilizzo dei canoni legali di ermeneutica contrattuale non ha impedito in passato alla Cassazione di adottare soluzioni sovente improntate alla ricerca della giustizia del caso concreto, piuttosto che all'attribuzione di significato ad un precetto che pure presenta i caratteri della generalità ed astrattezza.

Occorre, invece, far valere l'idea secondo cui l'interpretazione del contratto collettivo deve auspicabilmente svolgersi con il più elevato grado di omogeneità. Proprio tale esigenza di uniformità e di certezza conferisce peculiarità all'interpretazione del contratto collettivo, se raffrontata con quella degli altri tipi contrattuali, dovendosi in ciò ravvisare la principale ricaduta della normatività del contratto collettivo sui problemi dell'interpretazione.

La strumentazione approntata dall'ordinamento giuridico, in funzione del soddisfacimento di questo scopo, può essere di varia natura.

In via schematica si possono idealmente contrapporre, da un lato, soluzioni interne al funzionamento del processo, idonee a stimolare una risposta giurisprudenziale al bisogno di omogeneità interpretativa e, dall'altro, strumenti tesi a valorizzare la capacità di composizione degli interessi ad opera dei contraenti collettivi, sì da favorire la ricerca di certezza all'interno del sistema intersindacale.

⁶³ All'esigenza di coniugare certezza ed uniformità fa cenno anche O. MAZZOTTA, *Divagazioni in tema di interpretazione del contratto collettivo*, in R. FLAMMIA (a cura di), *L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, Roma, Bancaria editrice, 1999, p. 79; evoca la necessità di rispettare il principio di eguaglianza G. AMOROSO, *L'interpretazione del contratto collettivo*, cit., p. 5.

Ai mezzi della prima specie appartengono sia il sindacato diretto della Cassazione previsto dagli artt. 63, comma 5, d. lgs. n. 165/2001 e 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sia il subprocedimento di accertamento pregiudiziale di cui agli artt. 64 d. lgs. n. 165/2001 e 420-*bis* c.p.c.; strumenti, questi, funzionali a provocare l'intervento del giudice di legittimità, in chiave nomofilattica⁶⁴, così da generare un precedente autorevole capace di orientare, seppure in misura non vincolante, l'interpretazione delle clausole contrattuali⁶⁵.

Ai mezzi della seconda specie debbono invece ascriversi le norme introdotte nel settore del lavoro pubblico in materia di interpretazione autentica, essendosi conferita ai contraenti collettivi la capacità di comporre il contenzioso interpretativo mediante un negozio che – concluso per autonoma iniziativa delle parti, come indica l'art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, ovvero su sollecitazione del giudice, in conseguenza della trasmissione degli atti all'Aran *ex art.* 64 dello stesso d. lgs. n. 165/2001 – produce effetti anche nella sfera dei rapporti individuali, sostituendo la clausola interpretata sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Se nell'ambito del lavoro pubblico si può dunque dire che mediazione giudiziaria e mediazione sindacale siano complementari – risultando anzi sancita una sorta di primazia dell'interpretazione autentica, proveniente dagli stessi stipulanti –, nel lavoro privato la riforma processuale si limita a riprodurre la sola parte di disciplina, già sperimentata con le norme confluite nel d. lgs. n. 165/2001, inerenti il sindacato diretto della Corte di cassazione e la possibilità che ad essa si acceda anche *per saltum* attraverso il meccanismo dell'accertamento pregiudiziale.

L'omogeneizzazione di disciplina che procede dal pubblico verso il privato è infatti monca nella parte relativa all'interpretazione autentica quale tecnica di “amministrazione”⁶⁶ del contratto collettivo.

Sulle ragioni di tale scelta legislativa, e sulle sue incongruenze, si tornerà più avanti. Sin d'ora si può però osservare che il legislatore del 2006, nell'assoggettare il contratto collettivo all'interpretazione diretta del giudice di legittimità, ha finito per

⁶⁴ Il capo I del d. lgs. n. 40/2006 era espressamente intitolato “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica”.

⁶⁵ A. VALLEBONA, *La nomofilachia accelerata della Cassazione sui contratti collettivi nazionali*, in *MGL* 2006, p. 724 ss.

⁶⁶ Ritenuta essenziale, non meno della produzione stessa di regole, già da G. GIUGNI, *La conciliazione collettiva dei conflitti giuridici di lavoro*, in *DE*, 1959, p. 832 ss., e ora in *ID.*, *Lavoro legge contratti*, Bologna, il Mulino, 1989, p. 45 ss.

fare propria l'idea, già sostenuta in dottrina, della sussistenza, per il contratto collettivo non meno che per la legge, dell'esigenza di garantirne l'esatta ed uniforme applicazione⁶⁷.

Per verità, tale esigenza non è unanimemente avvertita. È anzi diffusa, e tutto sommato accettata da buona parte della dottrina, la constatazione della difficoltà di assicurare una siffatta omogeneità applicativa. Tale scetticismo ha del resto sempre circondato, tradizionalmente, l'eventuale promozione di forme di legittimazione processuale collettiva; e circonda anche, oggi, l'accentuazione dei poteri nomofilattici del giudice di legittimità ed il ricorso da parte dei contraenti a forme di amministrazione e di interpretazione autentica del contratto collettivo.

Si è infatti rilevato che “la complessità della società economica contemporanea non rende promettente l'idea della lite giudiziale collettiva”⁶⁸ e che, d'altra parte, di fronte ad un atto di autonomia negoziale – quale è il contratto collettivo – “non hanno ragione di essere le esigenze di certezza e di uguaglianza”⁶⁹ generalmente riferite alla interpretazione della legge. In ordine a quest'ultimo profilo, le più forti perplessità discenderebbero dall'intenzione di preservare la libertà di dissenso del singolo, ritenuto meritevole di essere protetto “persino dalla condotta della sua associazione”⁷⁰.

Tale visione riposa sulla considerata tendenza dei lavoratori ad “affrancarsi dalla protezione sindacale”⁷¹; il che induce a ritenere che un rilancio della dimensione collettiva del giudizio avente ad oggetto clausole del contratto collettivo sarebbe “non troppo coerente con le dinamiche endoassociative, nelle quali sull'invito alla responsabilità spesso prevalgono sentimenti di accentuata diversificazione”⁷². Così, alla mera e condivisibile constatazione della difficile praticabilità di strumenti volti a perseguire l'uniformità applicativa, si accompagna una valutazione di sostanziale inopportunità degli stessi.

⁶⁷ Cfr. B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *RDP* 2006, 220, che vi coglie la presa d'atto della fondatezza della tesi che, già nel regime anteriore, riteneva possibile includere il contratto collettivo di lavoro tra le “norme di diritto”, interpretabili in Cassazione.

⁶⁸ E. GRAGNOLI, *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, cit., p. 242.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 322.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 74.

⁷¹ Così A. LASSANDARI, *Il contratto collettivo aziendale e decentrato*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 263.

⁷² E. GRAGNOLI, *Lavoro pubblico, interpretazione dei contratti collettivi e nuovi schemi processuali. Prime considerazioni*, in *RGL*, 1999, I, p. 283.

Tale approccio appare solo parzialmente condivisibile.

Per un verso è sicuramente vero, come si avrà modo di chiarire, che un'azione processuale collettiva non è tecnicamente percorribile e che l'attribuzione al giudice del compito di definire, una volta per tutte, il significato di una norma contrattuale genera problemi di non poco momento.

Meno giustificata, tuttavia, è la diffidenza verso forme di amministrazione del contratto da parte degli stessi contraenti collettivi, per mezzo dell'interpretazione autentica. Al contrario, si può semmai osservare⁷³ che – nella parziale trasposizione al lavoro privato degli istituti regolati dal d. lgs. n. 165/2001, come attuata dal legislatore nel 2006 – appare difficilmente giustificabile l'assenza, nel testo dell'art. 420-*bis* c.p.c., di qualsiasi incentivo alla stipulazione di contratti collettivi finalizzati a risolvere questioni interpretative; il che spezza quel nesso fra istituti processuali e attività negoziale dei contraenti collettivi, che rappresentava invece il tratto saliente della disciplina dell'accertamento pregiudiziale introdotto nel 1998 per il settore pubblico.

Se si accetta che la complessità dei rapporti giuridici e degli interessi coinvolti non deve comportare rinuncia preventiva al tentativo di governo della complessità stessa, e che le tensioni tra interesse collettivo ed interessi individuali, immanenti al sistema della contrattazione collettiva, non devono precludere l'obiettivo di ricercare parametri e criteri ordinanti – in fondo connaturati alla stessa essenza della produzione di regole⁷⁴, anche, e forse a maggior ragione, in una società complessa –, si deve allora convenire sul fatto che la svalutazione dell'importanza di un'interpretazione uniforme va decisamente a scapito della effettività delle norme e della prevedibilità delle conseguenze giuridiche dei comportamenti.

D'altro canto, anche in relazione al significato della funzione di nomofilachia che l'ordinamento giuridico, attraverso l'art. 65 ord. giud., affida alla Corte di cassazione – chiamata ad assicurare “l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione

⁷³ Lo rileva, opportunamente, lo stesso E. GRAGNOLI, *L'interpretazione dei contratti collettivi sul lavoro privato e le ultime novità processuali*, relazione al convegno del Centro studi Domenico Napoletano, Milano, 8 maggio 2006, in www.csdn.it.

⁷⁴ Sempre valide rimangono le parole di T. ASCARELLI, *Certezza del diritto e autonomia delle parti nella realtà giuridica*, in *DE*, 1956, p. 1241, secondo cui il diritto “è sempre reazione contro il disordine; tentativo di costruire un mondo pratico e unitario. La certezza caratterizza il diritto e si connette con la necessità dell'uomo di trovare un punto d'appoggio per le proprie previsioni e per le proprie speranze”.

della legge” – è stato sottolineato in dottrina⁷⁵ come la norma ora citata costituisca elemento portante di un ordinato sistema giuridico, comportando un vero e proprio obbligo, per la Suprema corte, di formare una propria giurisprudenza.

L’uniforme applicazione della legge, infatti, connota un ordinamento entro il quale la certezza del diritto si coniuga con l’eguaglianza dei cittadini. Da un lato, la certezza (o, quanto meno, la minore incertezza possibile) circa la portata del criterio di condotta contenuto nelle norme consente a ciascuno di valutare gli effetti giuridici del proprio agire; dall’altro, l’uniforme applicazione delle norme determina un eguale trattamento di tutte le condotte di eguale contenuto poste in essere.

Parafrasando tale impostazione, non sembra peregrino ritenere che siffatte importanti caratteristiche connesse all’uniforme interpretazione della legge debbano essere richiamate anche in relazione al contratto collettivo. Se è vero, come infatti è vero, che il sistema contrattuale si regge, nel suo complesso, su logiche tali da renderlo, per l’appunto, un sistema, non vi è motivo di dubitare che certezza normativa ed uguaglianza vadano considerati quali valori riferibili anche al sistema intersindacale.

Con ciò non si intende affatto affermare l’operatività nei rapporti interprivati del principio di uguaglianza espresso nell’art. 3 della carta costituzionale. I singoli datori di lavoro sono del tutto liberi di stipulare patti con alcuni e non con altri lavoratori che pure ricoprono analoga qualifica; il che equivale a negare, in definitiva, il preteso principio di parità di trattamento⁷⁶. Allo stesso modo, non vi è evidentemente vincolo alcuno per l’autonomia collettiva nella posizione delle regole contrattuali⁷⁷; non vi è quindi alcun ostacolo - equiparabile al controllo di

⁷⁵ Cfr. G. GORLA, *Postilla su “l’uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi”*, in *FI*, 1976, V, c. 127 ss.; le argomentazioni espone da tale Autore sono accolte da V. DENTI, *A proposito di Corte di cassazione e di nomofilachia*, in *FI*, 1986, V, c. 417 ss.; M. TARUFFO, *Dimensioni del precedente giudiziario*, in *RTDPC*, 1994, p. 411 ss.; A. BONSIGNORI, *L’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e l’efficacia persuasiva del precedente*, in *CI*, 1988, p. 510 ss.; M. BIN, *Funzione uniformatrice della Cassazione e valore del precedente giudiziario*, *ibidem*, p. 546.

⁷⁶ Principio intorno al quale sembra essersi acquietato il dibattito generato da Corte Cost. 9 marzo 1989, n. 103, in *RIDL*, 1989, II, p. 389 ss., la cui ambigua portata è stata poi ridimensionata da Cass. S.U. 29 maggio 1993, n. 6030, in *RIDL*, 1993, II, p. 653 ss.

⁷⁷ Cfr. Cass. 26 settembre 1999, n. 10581, in *NGL*, 2000, p. 49, che correttamente esclude la possibilità di esercitare un sindacato di ragionevolezza sulle norme poste dall’autonomia collettiva.

ragionevolezza operato sulle scelte del legislatore - a che si attribuiscono trattamenti più favorevoli ad alcune, e non ad altre, categorie di lavoratori⁷⁸.

Il limite dell'eguaglianza, nel senso inteso anche dalla dottrina processualista richiamata poc'anzi, si sostanzia invece nella fase di applicazione di ciascuna singola regola. Esso insiste cioè su coloro cui deve applicarsi il singolo precetto normativo, che richiede di essere applicato uniformemente a tutta la cerchia dei suoi destinatari.

5. – *Un excursus: interpretazione del contratto collettivo e “vecchi” problemi processuali.*

Il terreno elettivo su cui misurare i problemi dell'interpretazione è costituito dal processo. In effetti, l'interpretazione del diritto è, essenzialmente, interpretazione giudiziale, giacché è nel cono del giudizio che affiora con evidenza, ed è percepita con immediatezza, la necessità di ricavare l'esatto significato di una proposizione normativa.

Così, l'attribuzione al giudice del compito di farsi garante della uniformità interpretativa esprime un'inclinazione pressoché naturale di tutti gli ordinamenti giuridici, compresi quelli di *civil law*. Ed anche in relazione al contratto collettivo, come si è già detto, il legislatore si è mostrato propenso ad introdurre meccanismi processuali finalizzati al controllo ed alla razionalizzazione dei processi interpretativi, come dimostrano le norme introdotte nel settore del lavoro pubblico e poi parzialmente travasate nel settore privato.

Le analisi dottrinali, anche quelle più risalenti⁷⁹, tendono a separare la trattazione dei problemi dell'interpretazione giudiziale del contratto collettivo da quelli dell'interpretazione autentica, esaminando quest'ultima soprattutto in riferimento al problema di determinare i limiti del potere dispositivo del sindacato e di apprestare tutela alle posizioni giuridiche dei singoli.

Eppure, sul piano concettuale, non pare esservi motivo per separare interpretazione giudiziale ed interpretazione autentica, poiché da un punto di vista funzionale

⁷⁸ In tal senso, cfr. F. LISO, *Autonomia collettiva e occupazione*, in AIDLASS, *Autonomia collettiva e occupazione*, cit., p. 32.

⁷⁹ Cfr. A. CESSARI, *L'interpretazione dei contratti collettivi*, cit.

l'interpretazione autentica è strumento di natura sostanzialmente transattiva⁸⁰, che trova perciò la sua ragione d'essere proprio nella prospettiva del contenzioso, che essa intende prevenire o comporre.

Interpretazione giudiziale ed interpretazione autentica, dunque, paiono fungibili, rispetto al fine di assicurare l'omogeneità applicativa delle norme contrattuali. Anzi, esse possono interagire ed influenzarsi, come ben testimonia il disposto dell'art. 64 d. lgs. n. 165/2001 e come, in tempi più risalenti, è dimostrato dal dibattito attorno al ruolo del sindacato nel processo, all'azionabilità delle liti collettive, alla portata dell'istituto delle informazioni ed osservazioni sindacali di cui agli artt. 421 e 425 c.p.c.; tutti profili, quelli ora evocati, nei quali si pone il problema dell'ingresso dell'interesse collettivo nel processo, mettendo in comunicazione l'interpretazione giudiziale con quella fornita dai contraenti collettivi.

5.1. – *La carenza di legittimazione ad agire del sindacato per ottenere una sentenza di accertamento sul significato delle clausole contrattuali.*

Proprio alla luce del riconoscimento della rilevanza superindividuale delle controversie interpretative sulle clausole del contratto collettivo, oltre che del più volte richiamato obiettivo di assicurare un'applicazione uniforme del contratto collettivo a tutti i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, una parte della dottrina – invero senza riscuotere successo presso la giurisprudenza – aveva ritenuto possibile, per le associazioni sindacali, promuovere un'azione giudiziaria volta ad ottenere una sentenza di accertamento sull'esatto significato delle clausole contrattuali⁸¹.

Senonché, l'ostacolo maggiore che si è sempre contrapposto alla tesi in parola è stato rappresentato dall'impossibilità di riconoscere efficacia *ultra partes*

⁸⁰ Osserva condivisibilmente P. TULLINI, *Indisponibilità dei diritti dei lavoratori: dalla tecnica al principio e ritorno*, in *DLRI* 2008, p. 465, che anche gli accordi c.d. dichiarativi, accertativi e interpretativi producono in realtà effetti dispositivi indiretti sulle vicende giuridiche dei singoli.

⁸¹ T. CARNACINI, *Intervento*, in AIDLASS, *Il contratto collettivo di lavoro - Atti del III Congresso Nazionale di diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 88-89; G. PERA, *Bilancio e prospettive del contenzioso del lavoro*, in *RIDL*, 1994, I, p. 199; B. SASSANI, *Clausole "normative" di contratto collettivo e azione del sindacato*, in *GC*, 1984, II, p. 1862; F.P. LUISO, *Il processo del lavoro*, Torino, Utet, p. 9; A. VALLEBONA, *Le questioni di interpretazione, validità ed efficacia dei contratti collettivi nazionali del settore pubblico*, in *GC*, 1998, II, p. 258.

all'eventuale sentenza di accertamento⁸²; con la conseguenza che l'affermata legittimazione processuale risulterebbe di fatto neutralizzata sul piano dell'efficacia soggettiva del giudicato⁸³. Proprio per tale ragione, secondo taluno⁸⁴, una legittimazione ad agire delle associazioni stipulanti il contratto collettivo sarebbe tutt'al più configurabile nel solo caso in cui queste intendano chiedere l'adempimento o l'interpretazione della c.d. parte obbligatoria.

A tale obiezione di fondo si è replicato che l'efficacia generale della sentenza che accerta il significato della clausola contrattuale può essere fatta direttamente discendere, sul piano sostanziale, dall'efficacia normativa e regolativa del contratto collettivo, senza dovere essere ricercata sul terreno processuale dell'estensione dell'efficacia del giudicato⁸⁵.

L'accoglimento di tale ultima impostazione, indubbiamente suggestiva, sembra tuttavia produrre una sostanziale identificazione tra il *decisum* del giudice e l'attività negoziale dei contraenti. Il voluto contrattuale e la decisione giudiziaria finirebbero per convergere, in sede applicativa, sui rapporti di lavoro assoggettati a quella disciplina contrattuale; il che lascerebbe però aperto il problema dell'efficacia da attribuire (non tanto al contratto collettivo, quanto) alla sentenza con cui la clausola contrattuale è stata interpretata. Solo l'attività interpretativa dei contraenti collettivi è munita della capacità regolativa propria della clausola oggetto di interpretazione e ne possiede la medesima forza. L'eventuale intervento interpretativo autentico dei contraenti incide infatti sul testo contrattuale; al contrario, la pronuncia del giudice non è in grado di incidere sulla clausola, potendola solo interpretare ai fini del giudizio devolutogli, senza possedere l'autorità di cosa giudicata nei confronti di tutti i potenziali destinatari della clausola stessa. Con la conseguenza, perciò, di non potere affermare la vincolatività, nei confronti di tutti i singoli, di una sentenza resa

⁸² Cfr. D. BORGHESI, *Contratto collettivo e processo*, Bologna, il Mulino, 1980, p. 133.

⁸³ In un certo senso intermedia è la tesi di U. ROMAGNOLI, *Le associazioni sindacali nel processo*, cit., pp. 84-85, secondo cui l'eventuale sentenza di mero accertamento, pur priva di effetti diretti nei confronti dei singoli che non hanno partecipato al giudizio, determinerebbe tuttavia, in esecuzione del giudicato, un obbligo del sindacato di imporre agli associati – secondo le regole e le modalità del proprio ordinamento interno – il risultato dell'accertamento processuale.

⁸⁴ G. GHEZZI, *La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali*, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 282-283; V. SIMI, *Sono ammissibili giudizi tra sindacati contrapposti in ordine all'interpretazione dei contratti collettivi?*, in *GC*, 1980, I, p. 2503.

⁸⁵ L. NOGLER, *I profili processuali dell'interpretazione del contratto collettivo*, in *DLRI*, 1998, p. 723 ss.

dal giudice all'esito di un'ipotetica controversia interpretativa collettiva⁸⁶. L'impossibilità della menzionata azione di accertamento deriva dall'assenza di effetti diretti della parte normativa del contratto collettivo, che richiede, per potersi attuare, la necessaria esistenza e l'indispensabile mediazione del rapporto di lavoro. L'ipotizzata azione collettiva di accertamento finirebbe dunque per svolgersi, inutilmente, sul diritto oggettivo e non sul diritto soggettivo⁸⁷.

5.2. – *La richiesta di informazioni ed osservazioni sindacali nel processo del lavoro.*

Benché debba escludersi l'utilità di un'azione collettiva di accertamento sul significato delle clausole del contratto collettivo, all'ordinamento non sono estranei strumenti processuali che consentono al giudice di interpretare il contratto collettivo in relazione alla lettura fornita dagli stessi soggetti che lo hanno stipulato.

Tali sono certamente sia l'istituto delle informazioni ed osservazioni sindacali, disciplinato dagli artt. 421 e 425 c.p.c. ed introdotto dalla riforma del processo del lavoro del 1973, sia, nel settore pubblico, la facoltà di intervento nel processo dell'Aran, allo scopo di “garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi”, come previsto dall'art. 63-*bis* del d. lgs. n. 165/2001, aggiunto nel 2004.

In entrambi i casi, pur con caratteristiche differenti, si è infatti di fronte a possibili canali di comunicazione tra autonomia collettiva e giurisprudenza, funzionali (anche nel caso delle informazioni ed osservazioni sindacali, per lo più) alla soluzione di questioni di interpretazione del contratto collettivo.

Invero, i repertori giurisprudenziali recano tracce assai scarse degli istituti in esame, tanto che, anche per quanto attiene alle più risalenti disposizioni contenute negli artt. 421 e 425 c.p.c., la stessa riflessione teorica si è andata progressivamente spegnendo.

⁸⁶ Va peraltro rilevato che le parti collettive hanno raramente utilizzato questa opportunità, anche negli ordinamenti che la prevedono espressamente, come avviene ad esempio in Germania; il che sarebbe da imputare alla consapevolezza di evitare un eccessivo irrigidimento dei rapporti tra le parti collettive, come segnalato dallo stesso L. NOGLER, *Interpretazione del contratto collettivo e litigation: il punto di vista comparato*, cit., p. 122.

⁸⁷ Sulla ricostruzione del diritto soggettivo come oggetto in concreto dell'accertamento giudiziale, cfr. E. ALLORIO, *L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento giudiziale*, Milano, Giuffrè, 1957.

In seno alla dottrina, peraltro, non vi è mai stata univocità di orientamenti circa la stessa funzione delle informazioni sindacali⁸⁸, ora configurate come intervento reso in favore di una parte, ora come strumento di ausilio del giudice, oscillandosi tra la tutela contingente del singolo lavoratore e quella dell'interesse sindacale ad un'uniforme applicazione del contratto collettivo.

Piuttosto, vi è da dire che il modesto impiego delle informazioni sindacali nel processo del lavoro deriva in massima parte da una consapevole scelta delle stesse associazioni sindacali e dei relativi uffici vertenze, tradizionalmente timorosi, in tal modo, di “giocarsi tutto sul classico colpo di dadi”, risultando spesso più conveniente “accendere i cento fuochi di molte controversie individuali o di gruppo sparse sul territorio nazionale ed attendere poi l'inevitabile transazione complessiva o l'inevitabile modifica delle norme contrattuali”⁸⁹.

Così, il problema dell'efficacia probatoria delle informazioni rese dalle associazioni sindacali sull'interpretazione del contratto collettivo sembra restare confinato sul solo piano teorico. Quasi mai una controversia interpretativa viene risolta sulla scorta di una concorde lettura offerta al giudice dalle contrapposte associazioni sindacali; e la giurisprudenza, del resto, sottolinea come dalle informazioni sindacali il giudice possa semplicemente dedurre argomenti di prova da utilizzare per la formazione, comunque libera, del proprio convincimento.

Le informazioni, in altre parole, non possono risolversi in valutazioni interpretative riservate al giudice, il quale deve procedere in ogni caso, secondo il suo prudente apprezzamento⁹⁰, ad una diretta interpretazione delle clausole contrattuali⁹¹.

Se le informazioni sindacali costituiscono un chiaro indice della necessità di una penetrazione delle parti collettive nel giudizio sull'interpretazione del contratto,

⁸⁸ Correttamente U. ROMAGNOLI, *Il ruolo del sindacato nel processo del lavoro*, in *RTDPC*, 1974, pp. 167-168, ravvisa la sostituzione di un interesse pubblicistico - rappresentato dall'intervento obbligatorio in appello del pubblico ministero, già previsto dall'abrogato art. 70, comma 1, n. 4, c.p.c. - con un interesse privatistico, quale è quello sindacale-collettivo; D. BORGHESI, *Contratto collettivo e processo*, cit., p. 149, ritiene che attraverso le informazioni il sindacato “può considerarsi più ausiliario della parte che ausiliario del giudice”; *contra*, cfr. L. MONTESANO, R. VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, Jovene, III ed., 1996, p. 212, i quali riconoscono alle associazioni sindacali “la funzione (...) di pubblicistico ausilio al giudice decidente”.

⁸⁹ P. ALLEVA, *Intervento*, ne *Il sindacato nel processo*, cit., pp. 248-249.

⁹⁰ In generale, sulla piena autonomia del giudice nella ricostruzione del significato delle clausole contrattuali, e sulla possibilità che egli acceda ad un'interpretazione non prospettata da alcuna delle parti, cfr. P. SCHLESINGER, *Interpretazione del contratto e principio dispositivo*, in *Temi*, 1963, p. 1135 ss.

⁹¹ Cass. 15 marzo 2010, n. 6204; Cass. 19 giugno 2004, n. 11464; Cass. 4 marzo 2002, n. 3081; Cass. 29 luglio 1994, n. 7103.

l'evidenziato *deficit* di vincolatività rende dunque le stesse informazioni inidonee allo scopo. E tale conclusione sembra poter valere, *a fortiori*, per l'intervento dell'Aran, in quanto proveniente da una sola parte.

6. – *Le recenti riforme del diritto processuale tra deflazione del contenzioso e nomofilachia.*

Se quella narrata nei paragrafi precedenti è la storia dei tentativi falliti di munire il processo di strumenti tesi a favorire un'applicazione omogenea ed uniforme delle clausole dei contratti collettivi, una valutazione parzialmente diversa meritano le innovazioni più recenti.

L'estensione del sindacato della Cassazione sul significato dei contratti collettivi nazionali, al pari dell'accertamento pregiudiziale, appare infatti maggiormente idoneo a perseguire i menzionati obiettivi di certezza ed uniformità, benché tali scopi – già perseguiti nel 1993, nel settore pubblico, con la disciplina dell'interpretazione autentica – siano poi andati intrecciandosi, nella c.d. seconda privatizzazione del 1998, oltre che nella riforma processuale del 2006, con finalità squisitamente processuali di deflazione del contenzioso⁹².

L'introduzione dell'art. 420-*bis* e la novella dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. hanno anzitutto dimostrato che le previsioni di cui agli artt. 63, comma 5, e 64 del d. lgs. n. 165/2001 non dovessero essere intese come norme originate dai pur persistenti profili di specialità del lavoro pubblico, ribadendo semmai che il valore dell'uniformità applicativa assume rilievo in ogni sistema contrattuale e perciò anche nel settore privato.

Certo, non è chi non veda – ed i primi commentatori l'hanno subito messo in rilievo⁹³ – come l'effetto di trascinamento prodotto dalle norme del settore pubblico si sia dispiegato in maniera soltanto parziale.

⁹² Cfr. F.P. LUISO, *Commento all'articolo 30*, in M. DELL'OLIO, B. SASSANI (a cura di), *Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo. Commento ai d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e 29 ottobre 1998 n. 387*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 373-374, secondo il quale le esigenze di deflazione del contenzioso hanno infine avuto la prevalenza; conclusione, questa, che ci sembra egualmente formulabile in relazione alla riforma del 2006. Anche Corte cost. 23 maggio 2003, n. 199, in *FI*, 2003, I, c. 2232, ravvisa la compresenza di finalità deflative ed esigenze legate all'uniforme applicazione del contratto collettivo: la legittimità costituzionale della disciplina dell'accertamento pregiudiziale, ex art. 64 del t.u. n. 165/2001, è motivata dalla Corte anche con la necessità di "evitare il rischio di una polverizzazione delle decisioni che, nel concreto, avrebbe vanificato la perseguita uniformità dell'applicazione del contratto collettivo".

⁹³ E. GRAGNOLI, *L'interpretazione dei contratti collettivi sul lavoro privato e le ultime novità processuali*, cit.; G. IANNIRUBERTO, *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei*

Se anche nell'art. 420-*bis* c.p.c., come nell'art. 64 del d. lgs. n. 165/2001, si investe il giudice del compito di decidere con sentenza non definitiva le questioni concernenti l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un accordo o contratto collettivo nazionale, prevedendo altresì che tale sentenza sia immediatamente ricorribile *omisso medio* per cassazione, il legislatore tralascia del tutto di coinvolgere, nel procedimento regolato dall'art. 420-*bis*, le organizzazioni sindacali stipulanti.

Così, l'art. 420-*bis* si presenta come una copia vistosamente sbiadita dell'art. 64 d. lgs. n. 165/2001, nel quale, come noto, si prevede invece che il giudice dapprima trasmetta gli atti all'Aran, allo scopo di provocare la stipulazione di un contratto di interpretazione autentica con effetti vincolanti⁹⁴, salvo successivamente pronunciarsi con sentenza non definitiva qualora il negoziato collettivo fallisca.

A dire il vero, non sono del tutto chiare le ragioni in base alle quali il legislatore ha ritenuto di optare per una simile amputazione del modello precedentemente introdotto nel settore pubblico. Verosimilmente, tale scelta è da ricondurre alla diffusa, ma contestabile⁹⁵, idea che regole legali quali quelle racchiuse negli artt. 49, 63, comma 5, e 64 del d. lgs. n. 165/2001 presuppongano necessariamente un contratto collettivo munito di efficacia soggettiva generalizzata⁹⁶.

Eppure, l'efficacia soggettiva limitata, propria del c.d. contratto di diritto comune, come non ha impedito al legislatore di sancire la ricorribilità per cassazione delle sentenze che ne facciano erronea applicazione, così non dovrebbe costituire un limite all'introduzione di regole funzionali a garantire l'uniformità interpretativa per via (non già o non solo giudiziaria, bensì) negoziale.

contratti collettivi dopo il d. lgs. 40 del 2006, in G. IANNIRUBERTO, U. MORCAVALLO (a cura di), *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., p. 450; S. TOFFOLI, *Interpretazione autentica dei contratti collettivi e ruolo del giudice*, *ibidem*, p. 544.

⁹⁴ La vincolatività dell'accordo di interpretazione autentica è confermata dalla giurisprudenza, secondo la quale il sopraggiungere dell'interpretazione autentica, facendo venir meno la clausola contrattuale che forma oggetto dell'accertamento pregiudiziale, in quanto sostituita sin dall'inizio della vigenza del contratto, determina la cessazione della materia del contendere nel subprocedimento: così Cass. 22 marzo 2005, n. 6113. La natura retroattiva dell'accordo interpretativo è ribadita da Cass. (ord.) 1° giugno 2005, n. 11671.

⁹⁵ Cfr. *supra*, § 2.

⁹⁶ Cfr. Cass., 18 agosto 2000, n. 10974, che ricollega la diretta interpretabilità in Cassazione del contratto collettivo, prevista nel settore pubblico, all'efficacia generalizzata del medesimo; in dottrina, affermava L. MONTUSCHI, *Criteri di interpretazione del contratto collettivo*, in R. FLAMMIA (a cura di), *Nuovi contributi per l'interpretazione dei contratti collettivi*, cit., p. 54, che la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 80/1998 non sarebbe stata esportabile nel settore privato, presupponendo un contratto collettivo con efficacia generalizzata.

È piuttosto l'efficacia normativa del contratto collettivo, che esso sprigiona nei confronti dei soggetti a cui si applica, a porre il problema dell'uniformità di interpretazione verso tutti i suoi destinatari; il che sussiste, né più né meno, anche per un contratto ad efficacia soggettiva più ristretta.

La relazione tra efficacia soggettiva generalizzata del contratto collettivo ed esigenze di uniformità interpretativa, perseguibili per il tramite dell'interpretazione autentica, non è affatto biunivoca⁹⁷; sicché sarebbe stata del tutto possibile l'introduzione di una vera e propria disciplina di sostegno alla c.d. amministrazione del contratto collettivo, *sub specie* di interpretazione autentica.

Già all'interno dell'ambito soggettivo di riferimento, quand'anche esso non fosse generale, si avverte la necessità di chiarire la controversa portata di una regola e di renderne uniforme l'applicazione. E, del resto, l'ambito soggettivo di riferimento, stabile e non occasionale, del sistema contrattual-collettivo va ben oltre, come noto, la cerchia dei soli iscritti alle associazioni stipulanti, coinvolgendo anche coloro che di fatto e con continuità applicano al rapporto individuale le clausole pattuite dai contraenti collettivi.

Se è pur vero che il legislatore ha sempre mostrato di ritenere che l'efficacia *erga omnes* del contratto collettivo e la rilevanza collettiva delle controversie individuali siano in qualche modo tra loro comunicanti – si pensi, ad esempio, al fatto che le azioni collettive abbiano trovato espressa disciplina solo nel contesto di un sistema, quale quello corporativo, fondato sull'efficacia generalizzata del contratto collettivo⁹⁸ – tale correlazione non pare, per le ragioni già esposte, logicamente necessaria.

6.1. – *Interpretazione del contratto collettivo, mediazione sindacale e ruolo del giudice.*

⁹⁷ Cfr., in relazione agli accordi sindacali transattivo-modificativi, V. LECCESE, *Transazioni collettive e disposizione dei diritti del lavoratore*, in *DLRI*, 1991, p. 328, secondo cui il problema dell'efficacia soggettiva sarebbe “in una certa misura neutro” rispetto a quello della validità di tali accordi.

⁹⁸ Per un'interessante ricognizione, di taglio storico, dell'esperienza vissuta durante la vigenza della legge n. 563/1926, cfr. G.C. JOCTEAU, *La magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo*, Milano, Feltrinelli, 1978, ove l'A. evidenzia peraltro la scarsità delle controversie collettive trattate dalle Corti d'appello.

L'accentuazione dei compiti nomofilattici della Suprema corte, che deriva dagli artt. 420-*bis* e 360, comma 1, n. 3 c.p.c., determina un tendenziale accentramento della decisione giudiziaria, funzionale a generare un precedente autorevole.

Ad una valutazione di mera opportunità, peraltro, può destare qualche perplessità la scelta di trasferire sul giudice il compito di definire, una volta per tutte, l'assetto degli equilibri contrattuali, quando risulterebbe assai preferibile, per il sistema contrattuale, che ad accollarsi tale onere fossero i contraenti collettivi, attraverso gli strumenti della c.d. amministrazione del contratto⁹⁹.

Se è vero che l'autonomia dei gruppi sociali si esprime anzitutto attraverso la loro capacità normativa e, dunque, la produzione di regole, non meno importante va ritenuta la dimensione dell'applicazione di quelle stesse regole, alla quale i gruppi sociali, che le hanno poste, devono poter concorrere; essi, del resto, sono senz'altro in grado di fare emergere un significato più rispondente agli interessi dedotti nel testo contrattuale e la loro attività interpretativa è più idonea ad assicurare effettività e certezza al sistema contrattual-collettivo.

Ciò ovviamente non significa che il circuito giurisprudenziale non sia in grado di assolvere efficacemente il proprio compito di orientare l'esatta ed uniforme applicazione delle norme; ma la rinuncia, visibile nelle scelte del legislatore del 2006, ad avvalersi dell'apporto dell'interpretazione autentica – anche in concorso dialettico con la mediazione giudiziaria – appare, per i motivi appena esposti, assai criticabile.

D'altro canto è la stessa giurisprudenza a percepire frequentemente l'utilità del punto di vista degli stipulanti, anche con chiare forzature (per quanto ingegnose) del dato positivo, com'è evidente nell'orientamento che considera il contratto collettivo successivo quale comportamento posteriore delle parti valutabile in base all'art. 1362, comma 2, c.c., al fine di interpretare il contratto precedente¹⁰⁰.

La rilevanza collettiva delle controversie individuali nelle quali sia dedotta una questione di interpretazione del contratto collettivo è tale per cui la decisione

⁹⁹ Sulla necessità di “una rinnovata ed accresciuta attenzione nei confronti del *ruolo dell'amministrazione del contratto collettivo*”, cfr. O. MAZZOTTA, *Il diritto del lavoro e le sue fonti*, in *RIDL*, 2001, I, pp. 230-231 (il corsivo è dell'Autore).

¹⁰⁰ Cfr. *supra*, § 3.2. Si tratta di un orientamento che viene per l'appunto posto in stretta connessione con l'assenza, per il settore privato, di una norma equiparabile all'art. 49 del d. lgs. n. 165/2001: in questo senso, cfr. S. TOFFOLI, *Interpretazione autentica dei contratti collettivi e ruolo del giudice*, cit., p. 562.

giudiziaria, con la sua fisiologica alea, espone le posizioni giuridiche soggettive dei singoli – estranei al processo, ma indirettamente interessati, attesa l'identità della questione, alla pronuncia della Corte di cassazione – nella condizione di dipendere dall'esito di un processo che, pur non vedendoli come parti in causa, è destinato ad incidere di fatto sui loro interessi.

Certo, tale considerazione, nei termini appena espressi, potrebbe ben attagliarsi, allo stesso modo, a tutte le controversie nelle quali la Cassazione emana un precedente autorevole dirimendo questioni attinenti l'interpretazione di norme di legge, con ricadute indirette, anche in tal caso, su fasci più o meno ampi di cause pendenti di analogo tenore. Il che, in definitiva, sta a significare che il prezzo da pagare, dal punto di vista dei singoli, è compensato dai benefici di sistema.

Senonché, la compressione degli interessi individuali, di per sé insita in qualunque meccanismo volto al condivisibile obiettivo dell'uniformità interpretativa, sarebbe senz'altro minore, o in certo senso più giustificata, a fronte di un ruolo più rilevante dell'interpretazione autentica e, dunque, dell'autonomia collettiva¹⁰¹.

Anche a voler accogliere le ricostruzioni dottrinali improntate a "simpatia"¹⁰² per il dissenso individuale e per la tutela del singolo, si deve dunque riconoscere che una risposta meramente giurisprudenziale ai problemi dell'interpretazione del contratto collettivo risulti solo parzialmente soddisfacente, essendo destinata ad oscillare fatalmente tra gli opposti poli della decostruzione e disarticolazione sistemica della contrattazione collettiva, da un lato, e dell'autorità centralistica dell'ordine giudiziario, dall'altro. Nella prima direzione muovono le soluzioni disordinate della giurisprudenza di merito, che eludono la rilevanza collettiva della controversia; nel secondo, si dirige invece la decisione giudiziaria accentrata, che fa ricadere gli esiti di una controversia individuale sulle posizioni giuridiche soggettive di singoli estranei al processo.

¹⁰¹ Per una più compiuta esposizione di questa tesi, cfr. A. BOLLANI, *Contratto collettivo e interpretazione*, cit., p. 179 ss.; questa opinione è stata criticata da G. IANNIRUBERTO, *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi dopo il d. lgs. 40 del 2006*, cit., p. 473, sulla base del corretto e ragionevole rilievo che ai giudici di merito rimane pur sempre consentito, ex art. 64, comma 7, d. lgs. n. 16572001, discostarsi motivatamente dal precedente deciso in Cassazione. In verità, la tesi criticata dall'autore da ultimo citato non era animata dall'intenzione di attribuire al precedente giudiziario un valore vincolante maggiore di quello che in realtà possiede, ma mirava più semplicemente a mettere in evidenza, in chiave quasi ottativa, l'esigenza di conferire maggiore centralità all'amministrazione, per via negoziale, del contratto collettivo.

¹⁰² Per usare le parole di F. CARINCI, nella sua *Prefazione* alla monografia di E. GRAGNOLI, *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, cit., p. XV.

6.2. – Accertamento pregiudiziale, sindacato diretto in Cassazione e “nuovi” problemi processuali.

Una volta superati dal giudice delle leggi alcuni, per vero tenui, dubbi di costituzionalità¹⁰³, la comparsa dell’art. 420-*bis* c.p.c. ha riproposto, sul piano più squisitamente processuale, un ventaglio di problemi, per la cui soluzione ci si può almeno in parte giovare dell’elaborazione dottrinale e della produzione giurisprudenziale relative all’art. 64 del d. lgs. n. 165/2001.

Il richiamo alla disciplina del settore pubblico è infatti stato esplicitato dal legislatore nel novello art. 146-*bis* disp. att. c.p.c., in forza del quale “si applica, in quanto compatibile, l’art. 64, commi 4, 6, 7 e 8 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165” (non anche i commi 1, 2, 3 e 5, che presuppongono l’intervento dell’Aran e l’eventuale stipulazione del contratto di interpretazione autentica).

Qui, più che redigere un inventario di questioni, peraltro già ampiamente affrontate dalla dottrina processualista¹⁰⁴ e che impingono per lo più i profili attinenti la deflazione del contenzioso e l’efficienza del processo¹⁰⁵ – come è il caso di problemi quali, non esaustivamente, l’obbligatorietà o meno per il giudice di attivare l’accertamento pregiudiziale¹⁰⁶, l’applicabilità dell’art. 420-*bis* c.p.c. in appello¹⁰⁷, la

¹⁰³ Corte cost. (ord.) 25 luglio 2007, n. 298, ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo* l’eccezione di incostituzionalità del novellato art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e manifestamente infondata quella relativa all’art. 420-*bis* c.p.c., ritenendo che, anche alla luce della propria giurisprudenza relativa all’art. 64 del d. lgs. n. 165/2001 (Corte cost. 23 maggio 2003, n. 199, cit.), lo strumento processuale in esame non pecchi di irrazionalità e non violi, dunque, l’art. 3 Cost., atteso che esso opera solo allorché sussista una questione interpretativa seria.

¹⁰⁴ Si rinvia, senza pretesa di completezza, ai primi importanti contributi immediatamente successivi alla riforma del 1998: A. BRIGUGLIO, *La Cassazione e le controversie in materia di pubblico impiego trasferite alla giurisdizione ordinaria*, in *RDP*, 1998, p. 1027 ss.; L. DE ANGELIS, *L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 68-bis d. lgs. n. 29/1993)*, in *LPA*, 1998, p. 825 ss.; ID., *L’accertamento pregiudiziale ex art. 68-bis del d. lgs. 29/93 tra théorie de l’acte clair e discrezionalità del giudice: a margine di una recente vicenda giudiziaria*, in *LPA*, 1999, p. 1095 ss.; ID., *Riforme della giustizia del lavoro: condizionamento della giurisdizione e accertamento pregiudiziale sui contratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*, in M. TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, Torino, Utet, II ed., 2000, p. 679 ss.; R. VACCARELLA, *Appunti sul contenzioso del lavoro dopo la privatizzazione del pubblico impiego e sull’arbitrato in materia di lavoro*, in *ADL*, 1998, p. 715 ss.; dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 40/2006, i problemi processuali sono ampiamente trattati nei diversi contributi ospitati in G.IANNIRUBERTO, U.MORCAVALLO (a cura di), *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit.

¹⁰⁵ Perplessità sull’idoneità dell’art. 420-*bis* c.p.c. a soddisfare le esigenze deflattive e gli scopi di accelerazione del processo sono manifestate da R. FOGLIA, *Impugnabilità delel sentenze per violazione dei contratti collettivi e accertamento pregiudiziale*, in *DLRI* 2006, p. 543 ss.

¹⁰⁶ Già in relazione all’accertamento pregiudiziale relativo al lavoro pubblico, sia la dottrina (M. D’ANTONA, *Contratto collettivo, sindacati e processo del lavoro dopo la “seconda privatizzazione”*, cit., c. 621) sia la prima giurisprudenza di merito (Pret. Pistoia, 26 maggio 1999, in *FI*, 1999, I, c. 2133 ss.;

sospensione del processo derivante dall'impugnazione in Cassazione della sentenza non definitiva¹⁰⁸ – è di interesse indagare, dall'angolazione giuslavoristica, gli effetti che l'accertamento pregiudiziale ed il sindacato diretto della Cassazione, nel momento in cui rimettono alla magistratura il compito di garantire l'esatta ed uniforme interpretazione del contratto collettivo, producono sul modo di atteggiarsi del contratto stesso quale fonte in senso lato o, meglio, quale regola di giudizio.

Da questo punto di vista, non rileva interrogarsi sull'eventuale attrazione del contratto collettivo nel novero delle fonti del diritto. Come si è già rilevato, si tratta di un falso problema, data la carenza di elementi univoci che affermino la sussistenza di un regime normativo comune a tutte le fonti in senso stretto. Ed infatti, se ora il contratto collettivo è interpretabile in Cassazione, in relazione ad esso continua pur sempre ad essere inoperante il principio *iura novit curia*, come espressamente previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., a mente del quale il ricorso per cassazione va corredato, a pena di improcedibilità, dal deposito dei “contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”¹⁰⁹.

Piuttosto, le prime esperienze applicative del nuovo regime normativo mettono a nudo come la giurisprudenza di legittimità vada maturando la consapevolezza di doversi relazionare ad un atto comunque munito di efficacia normativa – sì da essere conscia della funzionalizzazione della nuova disciplina a scopi, non soltanto utilitaristici e deflattivi, ma anche di razionalizzazione e certezza normativa¹¹⁰ –,

Trib. Milano, 27 marzo 2000, in *RCDL*, 2000, p. 679) avevano ritenuto che occorresse la sussistenza di un serio dubbio interpretativo per giustificare la sospensione del processo e l'attivazione del subprocedimento; Corte cost. (ord.) 7 giugno 2002, n. 233, aveva poi chiarito che “presupposto per l'applicazione della procedura disciplinata dalla norma (...) è, come è evidente, l'esistenza di un reale dubbio interpretativo concernente la clausola contrattuale della quale il giudice deve fare applicazione nella controversia”. Tali conclusioni sono senz'altro validamente riferibili anche all'art. 420-*bis* c.p.c.

¹⁰⁷ Sembra prevalere, sia in dottrina sia in giurisprudenza, l'opinione negativa: G. IANNIRUBERTO, *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi dopo il d. lgs. 40 del 2006*, cit., p. 464; Cass. 7 marzo 2007, n. 5230; Cass. 19 febbraio 2007, n. 3770.

¹⁰⁸ Sospensione da ritenersi automatica e non discrezionale, giusta il disposto dell'art. 420-*bis*, comma 3 c.p.c.: in tal senso, cfr. G. IANNIRUBERTO, *op. ult. cit.*, p. 471.

¹⁰⁹ Detto onere di deposito è peraltro inteso con rigore dalla giurisprudenza, che esige il deposito integrale del testo del contratto collettivo, in coerenza con la rilevanza del criterio di interpretazione complessiva di cui all'art. 1363 c.c.; sicché è stato ritenuto improcedibile il ricorso contenente la trascrizione delle sole clausole della cui violazione il ricorrente si doleva: così Cass. 2 luglio 2009, n. 15495; conformi, Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358; Cass. 11 marzo 2008, n. 6432; Cass. 26 febbraio 2008, n. 5050. Soluzione diversa viene invece fatta valere in relazioni ai contratti collettivi del settore pubblico, ai quali l'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. è inapplicabile, stante la loro pubblicazione, seppur con mere finalità di pubblicità-notizia, nella Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. S.U. 12 ottobre 2009, n. 21558; Cass. 12 febbraio 2005, n. 3072).

¹¹⁰ Cfr. Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358, che sottolinea la funzione nomofilattica assegnata anche in questa materia alla Corte.

senza però per questo equiparare integralmente il contratto alla legge, specie per ciò che concerne gli oneri di allegazione di cui si è detto poc' anzi. Il che è pienamente compatibile con la concezione secondo la quale “in regime di pluralismo normativo la Cassazione non tutela più soltanto la legge dello Stato”¹¹¹.

Nel coagulo di questioni affrontate dalla giurisprudenza si rinvengono prese di posizione che, se fanno viepiù emergere l'attitudine normativa del contratto collettivo, evidenziano tuttavia, al contempo, il suo non essere riducibile a perfetto omologo della legge.

È quanto può dirsi, ad esempio, della controversa ampiezza dei poteri di rilievo ufficiosi del giudice, in relazione ai quali la giurisprudenza ha più d'una volta rifiutato – per quanto attiene ai contratti del settore pubblico, pubblicati in Gazzetta ufficiale, con argomentazione dunque utilizzabile *a fortiori* per quelli del settore privato – di poter prendere cognizione diretta del testo contrattuale oltre le (necessariamente specifiche) allegazioni delle parti¹¹². Sebbene sul punto non sembri ravvisabile un orientamento univoco, registrandosi anche pronunciamenti di segno contrario¹¹³, la questione è indicativa del modo in cui – dopo che la funzione normativa del contratto collettivo ha profondamente influenzato dottrina e giurisprudenza, sino al punto di propiziare le recenti riforme del diritto processuale – sia oggi la natura negoziale del contratto a suggerire un certo *self restraint* da parte della giurisprudenza.

Il tempo trascorso dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 40/2006 è probabilmente insufficiente per tracciare un ponderato bilancio del suo impatto sistematico e per ricostruire linee di tendenza non transitorie della giurisprudenza ad esso relativa.

Si può però in effetti già osservare come la Cassazione proceda non senza cautela sulla strada – invero disseminata di trappole e di limiti espliciti ed impliciti – dell'interpretazione diretta del contratto collettivo.

¹¹¹ F. ROSELLI, *Violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro*, cit., p. 494.

¹¹² Cfr. Cass. 28 novembre 2008, n. 28457; Cass. 18 aprile 2005, n. 7932.

¹¹³ Cfr. Cass. 6 ottobre 2008, n. 24654; Cass. 4 marzo 2005, n. 4714, secondo cui “la Corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione (...) secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss del cod. civ., con l'esame dell'intero contratto ex art. 1363 cod. civ. e non delle sole clausole denunciate”, nonché Cass. 5 maggio 2005, n. 9342, secondo la quale la Corte può ricercare le clausole da interpretare anche oltre le allegazioni delle parti, purché all'interno del “fascicolo processuale nella sua interezza e quindi comprensivo dei documenti prodotti dinanzi al giudice di merito o dallo stesso acquisiti”.

È d'altronde ben noto che, nella disciplina del giudizio di cassazione, non mancano alla Corte strumenti idonei a consentire un filtro selettivo dei ricorsi: dal principio di autosufficienza, di schietta matrice giurisprudenziale, all'onere di deposito integrale del testo del contratto collettivo, di cui si è appena detto, sino all'inammissibilità prevista dal recente art. 360-*bis* c.p.c. tutte le volte in cui il provvedimento impugnato sia conforme alla giurisprudenza della Corte ed i motivi di ricorso non offrano elementi idonei a rimeditare l'orientamento della stessa.

A ciò si aggiunga che in alcune ipotesi – relative a contratti del settore pubblico, ma con argomentazioni pienamente trasferibili al lavoro privato – la Cassazione ha addirittura sterilizzato la portata concettuale del vizio di “violazione o falsa applicazione” dei contratti collettivi nazionali, ritenendo necessario, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, “che in esso siano motivatamente specificati i canoni ermeneutici in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest'ultimo il testo della fonte pattizia denunciata al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative”¹¹⁴.

Se è pur vero che in altri casi la Corte non si è sottratta al compito di fornire una diretta interpretazione delle clausole contrattuali¹¹⁵, si deve nondimeno prendere atto che la Cassazione si palesa chiaramente esposta alla tentazione di ripiegare sulla tralatizia formula dell'insindacabilità dell'interpretazione, salvo il caso di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Con la conseguenza di ridurre il proprio sindacato diretto sul contratto a lettera morta.

Per quanto pare di poter comprendere, la preoccupazione principale della Cassazione, che traspare dalla motivazione di queste sentenze, va riconnessa al timore di essere investita dell'onere di compiere valutazioni di fatto, funzionali alla ricostruzione della volontà espressa in quello che, dopo tutto, rimane pur sempre un negozio. Non a caso, è stato osservato, non senza ragioni, che la disciplina dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 49 del d. lgs. n. 165/2001 si giustifica

¹¹⁴ Cass. S.U. 8 maggio 2007, n. 10374; in termini simili, Cass. 18 aprile 2005, n. 7932.

¹¹⁵ Cass. 5 agosto 2010, n. 18268; Cass. 7 aprile 2010, n. 8254.

anche per le sue connessioni con il sindacato diretto della Cassazione, poiché offre uno strumento idoneo a pervenire ad una migliore conoscenza del significato del contratto, data anche l'impossibilità di svolgere, innanzi alla Corte, una qualsivoglia istruzione probatoria¹¹⁶.

Se ciò è vero, la funzione di “cerniera tra l'ordinamento generale dello Stato e l'ordinamento particolare prodotto dalle parti sociali”¹¹⁷, che gli artt. 420-*bis* e 360, comma 1, n. 3 c.p.c. oggi assegnano soltanto al giudice, potrebbe allora trarre giovamento – più che da un intervento legislativo in materia di rappresentanza sindacale e di efficacia del contratto collettivo, auspicato da alcuni – dal coinvolgimento dei contraenti collettivi nel processo di interpretazione del contratto, mediante l'interpretazione autentica ed in forme analoghe a quelle vevoli nel settore pubblico.

¹¹⁶ S. TOFFOLI, *Interpretazione autentica dei contratti collettivi e ruolo del giudice*, cit., p. 556.

¹¹⁷ Così M. RUSCIANO, *La metamorfosi del contratto collettivo*, cit., p. 61, il quale auspica appunto, non da oggi, un intervento legislativo in materia di contrattazione collettiva nel settore privato.